SERIE GENERALE

Spedizione in abbonamento postale (50%) - Roma

Anno 135° — Numero 285

GAZZETTA UFFICIALE

DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA

Roma - Martedì, 6 dicembre 1994

SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI NON FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE LEGGI E DECRETI - VIA ARENULA 70 - 00100 ROMA
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO - LIBRERIA DELLO STATO - PIAZZA G. VERDI 10 - 00100 ROMA - CENTRALINO 85081

La **Gazzetta Ufficiale**, *oltre alla* **Serie generale**, *pubblica quattro Serie speciali, ciascuna contraddistinta con autonoma numerazione:*

1ª Serie speciale: *Corte costituzionale* (pubblicata il mercoledì)
2ª Serie speciale: *Comunità europee* (pubblicata il lunedì e il giovedì)
3ª Serie speciale: *Regioni* (pubblicata il sabato)
4ª Serie speciale: *Concorsi ed esami* (pubblicata il martedì e il venerdì)

AVVISO IMPORTANTE

Per informazioni e reclami attinenti agli abbonamenti oppure alla vendita della *Gazzetta Ufficiale* bisogna rivolgersi direttamente all'Amministrazione, presso l'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - Piazza G. Verdi n. 10 - 00100 Roma, telefoni (06) 85082149/2221.

SOMMARIO

LEGGI, DECRETI E ORDINANZE PRESIDENZIALI

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 21 settembre 1994, n. 670.

Regolamento recante modificazioni al decreto del Presidente della Repubblica 15 giugno 1965, n. 1431, in tema di documenti caratteristici degli ufficiali, dei sottufficiali e dei militari di truppa dell'Esercito, della Marina e dell'Aeronautica.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto l'art. 87, comma quinto, della Costituzione;

Vista la legge 5 novembre 1962, n. 1695, riguardante documenti caratteristici degli ufficiali, dei sottufficiali e dei militari di truppa dell'Esercito, della Marina, dell'Aeronautica e del Corpo della guardia di finanza;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 15 giugno 1965, n. 1431, quale risulta modificato dal decreto del Presidente della Repubblica 14 agosto 1971, n. 1302, concernente i documenti caratteristici degli ufficiali, dei sottufficiali e dei militari di truppa dell'Esercito, della Marina e dell'Aeronautica;

Uditi i pareri del Consiglio superiore delle Forze armate;

Visto l'art. 17, commi 1 e 4, della legge 23 agosto 1988, n. 400;

Uditi i pareri del Consiglio di Stato, espressi nelle adunanze generali del 22 luglio 1993 e 25 novembre 1993;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri adottata nella riunione del 29 luglio 1994;

Sulla proposta del Ministro della difesa, di concerto con il Ministro del tesoro;

EMANA

il seguente regolamento:

Art. 1.

1. Il comma quarto dell'art. 4 del decreto del Presidente della Repubblica 15 giugno 1965, n. 1431, introdotto dall'art. 3 del decreto del Presidente della Repubblica 14 agosto 1971, n. 1302, è sostituito dal seguente:

«Gli elementi di informazione di cui ai precedenti commi primo e secondo sono limitati agli aspetti tecnici, quelli di cui al comma terzo, oltre agli aspetti tecnici, sono riferiti anche alle qualità fisiche, morali e di carattere, culturali ed intellettuali, professionali, militari (eccetto, per queste ultime, il caso in cui il militare dipenda da autorità civile). Gli elementi di informazione non contengono qualifica».

Art. 2.

1. Il secondo comma dell'art. 10 del decreto del Presidente della Repubblica 15 giugno 1965, n. 1431, è sostituito dal seguente:

«Per gli ufficiali dell'Arma dei carabinieri e del Corpo delle capitanerie di porto è redatto un terzo esemplare che è custodito, rispettivamente, dal Comando generale dell'Arma e dall'Ispettorato generale delle capitanerie di porto».

Art. 3.

1. L'art. 16 del decreto del Presidente della Repubblica 15 giugno 1965, n. 1431, è sostituito dal seguente:

«Art. 16 — *1.* I documenti caratteristici dei sottufficiali sono redatti in duplice esemplare e custoditi:

a) un esemplare presso il comando di corpo, per i sottufficiali dell'Esercito e dell'Aeronautica; presso il Ministero per i sottufficiali della Marina;

b) un esemplare presso l'autorità cui ne è devoluta la compilazione.

2. Per i sottufficiali nocchieri di porto della Marina militare è redatto un terzo esemplare, da custodirsi presso l'Ispettorato generale delle capitanerie di porto.

3. I documenti caratteristici devono essere tenuti costantemente aggiornati e custoditi con cura e riservatezza».

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 21 settembre 1994

SCÀLFARO

BERLUSCONI, *Presidente del Consiglio dei Ministri*

PREVITI, *Ministro della difesa*

DINI, *Ministro del tesoro*

Visto, *il Guardasigilli:* BIONDI

Registrato alla Corte dei conti il 28 novembre 1994
Atti di Governo, registro n. 94, foglio n. 15

NOTE

AVVERTENZA:

Il testo delle note qui pubblicato è stato redatto ai sensi dell'art. 10, commi 2 e 3, del testo unico delle disposizioni sulla promulgazione delle leggi, sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana, approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge modificate o alle quali è operato il rinvio. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti.

Note alle premesse:

— L'art. 87, comma quinto, della Costituzione conferisce al Presidente della Repubblica il potere di promulgare le leggi e di emanare i decreti aventi valore di legge ed i regolamenti.

— Il comma 1 dell'art. 17 della legge n. 400/1988 (Disciplina dell'attività di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri), come modificato dall'art. 74 del D.Lgs. 3 febbraio 1993, n. 29, prevede che con decreto del Presidente della Repubblica, previa deliberazione del Consiglio dei Ministri, sentito il parere del Consiglio di Stato che deve pronunziarsi entro novanta giorni dalla richiesta, possano essere emanati regolamenti per:

a) l'esecuzione delle leggi e dei decreti legislativi;

b) l'attuazione e l'integrazione delle leggi e dei decreti legislativi recanti norme di principio, esclusi quelli relativi a materie riservate alla competenza regionale;

c) le materie in cui manchi la disciplina da parte di leggi o di atti aventi forza di legge, sempre che non si tratti di materie comunque riservate alla legge;

d) l'organizzazione ed il funzionamento delle amministrazioni pubbliche secondo le disposizioni dettate dalla legge.

Il comma 4 dello stesso articolo stabilisce che gli anzidetti regolamenti debbano recare la denominazione di «regolamento», siano adottati previo parere del Consiglio di Stato, sottoposti al visto ed alla registrazione della Corte dei conti e pubblicati nella *Gazzetta Ufficiale*.

Nota all'art. 1:

Il testo dell'art. 4 del D.P.R. n. 1431/1965, come modificato dall'art. 3 del D.P.R. n. 1302/1971 e dal presente decreto, è il seguente:

«Art. 4. — Prima di esprimere il giudizio nei riguardi degli ufficiali dei servizi (compresi quelli tecnici), per l'Esercito; dei Corpi del genio navale, delle armi navali, sanitario, di commissariato e delle capitanerie di porto, per la Marina; dei Corpi del genio aeronautico, di commissariato e sanitario, per l'Aeronautica, il compilatore del documento caratteristico, qualora non appartenga allo stesso Servizio o Corpo del giudicando, deve chiedere elementi di informazione all'ufficiale di detto Servizio o Corpo dal quale il giudicando dipenda in linea tecnica diretta, qualora sussista detta dipendenza.

Per gli ufficiali dell'Arma dei carabinieri, impiegati in servizi di polizia militare, il compilatore del documento caratteristico deve chiedere elementi di informazione all'autorità con la quale detti ufficiali hanno dirette relazioni in linea tecnico-professionale.

Per gli ufficiali che prestano servizio alle dipendenze di autorità militari o civili non appartenenti ad enti dell'organizzazione del Ministero della difesa, la autorità dell'Esercito, della Marina e dell'Aeronautica cui è devoluta la compilazione del documento caratteristico deve chiedere elementi di informazione all'autorità presso la quale il giudicando presta servizio.

Gli elementi di informazione di cui ai precedenti commi primo e secondo sono limitati agli aspetti tecnici, quelli di cui al comma terzo, oltre agli aspetti tecnici, sono riferiti anche alle qualità fisiche, morali e di carattere, culturali ed intellettuali, professionali, militari (eccetto, per queste ultime, in caso in cui il militare dipenda da autorità civile). Gli elementi di informazione non contengono qualifica».

Nota all'art. 2:

— Il testo dell'art. 10 del D.P.R. n. 1431/1965, come modificato dal decreto qui pubblicato, è il seguente:

«Art. 10. — I documenti caratteristici sono redatti in duplice esemplare e custoditi:

un esemplare presso il Ministero;

un esemplare presso il comando del Corpo, o autorità corrispondente, dell'Esercito, della Marina o della Aeronautica in cui l'ufficiale presta servizio.

Per gli ufficiali dell'Arma dei carabinieri e del Corpo delle Capitanerie di porto è redatto un terzo esemplare che è custodito, rispettivamente, dal Comando generale dell'Arma e dall'Ispettorato generale delle capitanerie di porto.

I documenti caratteristici devono essere tenuti costantemente aggiornati e custoditi con cura e riservatezza».

94G0712

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 7 novembre 1994, n. 671.

Modificazioni allo statuto della Società italiana degli autori ed editori.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto il titolo V della legge 22 aprile 1941, n. 633, per la protezione del diritto d'autore e di altri diritti connessi al suo esercizio;

Visto il regio decreto 24 agosto 1942, n. 1799, con il quale è stato approvato lo statuto dell'Ente italiano per il diritto d'autore (E.I.D.A.);

Visto il decreto legislativo luogotenenziale 20 luglio 1945, n. 433, relativo alla modificazione della denominazione dell'Ente italiano per il diritto d'autore in quella di «Società italiana degli autori ed editori» (S.I.A.E.);

Visto il decreto legislativo 8 aprile 1948, n. 274, e l'art. 7 della legge 31 luglio 1959, n. 617;

Visto il decreto-legge 14 dicembre 1974, n. 657, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 gennaio 1975, n. 5, concernente l'istituzione del Ministero per i beni culturali e ambientali;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 20 ottobre 1962, n. 1842, con il quale è stato approvato lo statuto della S.I.A.E.;

Visti i decreti del Presidente della Repubblica 14 novembre 1974, n. 859, e 2 agosto 1986, n. 726, recanti modificazioni allo statuto della S.I.A.E.;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 4 gennaio 1994 recante la nomina del commissario straordinario della S.I.A.E.;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 22 febbraio 1994, recante conferma della nomina sopra menzionata;

Vista la delibera commissariale n. 30 del 30 marzo 1994, recante alcune proposte di modifica al vigente statuto della S.I.A.E.;

Udito il parere del Consiglio di Stato, espresso nell'adunanza della sezione I del 6 luglio 1994;

Vista la delibera commissariale n. 132 del 10 agosto 1994, che a seguito del menzionato parere del Consiglio di Stato reca ulteriori proposte di modifica al vigente statuto della S.I.A.E.;

Visto l'art. 2, comma 3, lettera *q)*, della legge 23 agosto 1988, n. 400;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 27 ottobre 1994;

Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri, di concerto con i Ministri degli affari esteri, di grazia e giustizia, delle finanze, del tesoro, della pubblica istruzione e per i beni culturali e ambientali;

EMANA

il seguente decreto:

Art. 1.

1. L'art. 13 dello statuto della Società italiana degli autori ed editori (S.I.A.E.), approvato con decreto del Presidente della Repubblica 20 ottobre 1962, n. 1842, e successive modificazioni — di seguito denominato statuto — è sostituito dal seguente:

«Art. 13. — *1.* A fini di solidarietà fra soci e fra iscritti ed allo scopo di ridurre la contribuzione individualmente posta a loro carico, la Società può dedurre un importo dagli incassi per diritti d'autore da essa effettuati nei territori di gestione diretta, al netto delle provvigioni. Tale deduzione potrà essere determinata da un minimo del 2 per cento sino ad un massimo del 10 per cento del totale di detti incassi.

2. La misura e la destinazione della deduzione sono determinate dall'assemblea delle commissioni di sezione, su proposta del consiglio di amministrazione, tenuto conto dell'andamento dell'esercizio finanziario, e possono essere differenziate, sentite le singole commissioni di sezione, in relazione ai generi delle opere ed alle tipologie di utilizzazione.

3. Gli incassi derivanti dalla concessione di licenze e autorizzazioni sono ripartiti secondo le norme regolamentari e al netto delle provvigioni e della deduzione di cui al primo comma del presente articolo.

4. L'attribuzione agli iscritti delle somme derivanti dalla ripartizione ha luogo periodicamente con le modalità stabilite per ciascuna sezione dalle relative norme regolamentari.».

Art. 2.

1. L'art. 20 dello statuto è sostituito dal seguente:

«Art. 20. — *1.* Le tabelle indicate nelle lettere *c)*, *d)* ed *e)* dell'art. 18 sono deliberate dall'assemblea delle commissioni di sezione, su proposta delle commissioni di sezione interessate e su conforme parere della consulta legale.

2. Le tabelle hanno durata quinquennale e hanno decorrenza a partire dal 1° gennaio dell'anno successivo a quello in cui le variazioni stesse sono deliberate.

3. Gli importi della tabella indicata nella lettera *c)* dell'art. 18 sono annualmente perequati su base non superiore alle variazioni dell'indice ISTAT del costo della vita. In caso di andamento economico degli incassi della sezione inferiore rispetto all'indice ISTAT, la perequazione ha luogo secondo le risultanze di settore.».

Art. 3.

1. Il primo comma dell'art. 22 dello statuto è abrogato.

Art. 4.

1. Il quarto comma dell'art. 24 dello statuto è sostituito dal seguente:

«Al socio onorario può essere attribuito all'atto della nomina un premio in denaro, con le modalità e nei limiti stabiliti dal regolamento generale. Il socio onorario non usufruisce delle prestazioni del Fondo di solidarietà fra soci e fra iscritti della S.I.A.E.».

Art. 5.

1. Il primo comma dell'art. 26 dello statuto è sostituito dal seguente:

«Il richiamo è inflitto per lievi infrazioni ai propri doveri di socio o di iscritto.».

2. Il terzo comma dell'art. 26 è sostituito dal seguente:

«Nei casi di particolare gravità derivanti da inosservanza dei principi e dei doveri sociali, sia nei confronti di altri soci o iscritti, sia nei confronti della Società stessa, alla sanzione della pena pecuniaria è accompagnata la sospensione dall'elettorato attivo e passivo per un periodo da cinque a dieci anni.».

3. Il quinto comma dell'art. 26 è sostituito dal seguente:

«La radiazione è altresì inflitta al socio e all'iscritto che abbiano riportato condanne penali passate in giudicato che siano motivatamente ritenute incompatibili con la rispettiva qualità.».

Art. 6.

1. Il primo comma dell'art. 33 dello statuto è sostituito dal seguente:

«Il consiglio di amministrazione è composto dal presidente della Società, che lo presiede, e di otto membri, in possesso del diritto di elettorato attivo e passivo, così distinti: quattro membri autori, eletti dall'assemblea delle commissioni di sezione, di cui due autori soci per la sezione musica e un autore socio per la sezione drammatica operette e riviste (D.O.R.) e un autore iscritto; quattro membri editori o produttori, eletti dall'assemblea delle commissioni di sezione, di cui due soci editori di musica, un socio editore di opere letterarie o produttore di opere cinematografiche e un iscritto editore.».

Art. 7.

1. Al terzo comma dell'art. 34 dello statuto, sono aggiunte le seguenti lettere:

«*c-bis)* la misura e la destinazione della deduzione prevista dall'art. 13;

e-bis) il regolamento del Fondo di solidarietà fra soci e fra iscritti della S.I.A.E. e le sue eventuali modifiche.».

Art. 8.

1. Il primo comma dell'art. 36 dello statuto, è sostituito dal seguente:

«Le commissioni sono presiedute dal presidente della Società e composte di commissari nel numero e con le qualifiche di seguito riportate:

a) per la sezione lirica, commissari n. 6, quattro soci e due iscritti, dei quali: un socio autore della parte musicale, un socio autore della parte letteraria di opere liriche, balletti, oratori e opere analoghe e un autore iscritto; tre editori di dette opere e congiuntamente concessionari di diritti di rappresentazione, di cui due soci e un iscritto;

b) per la sezione musica, commissari n. 26, diciotto soci e otto iscritti, dei quali: otto autori di musica, di cui due soci autori di brani staccati di opere liriche, balletti, oratori e opere analoghe e di composizioni sinfoniche, quattro soci autori di composizioni varie e due iscritti; cinque autori della parte letteraria di composizioni varie, di cui tre soci e due iscritti; tredici editori di musica e congiuntamente concessionari di diritti di esecuzione, di cui nove soci e quattro iscritti;

c) per la sezione drammatica, operette e riviste, commissari n. 14, di cui dieci soci e quattro iscritti, dei quali: due soci autori di opere drammatiche o di genere affine, un socio autore della parte musicale, un socio autore della parte letteraria di operette, riviste e opere analoghe, tre soci autori di opere create appositamente per la radiodiffusione e la televisione e due autori iscritti; tre concessionari o cessionari di diritti di rappresentazione, di cui due soci e un iscritto; due editori e congiuntamente concessionari di diritti di rappresentazione, di cui un socio e un iscritto;

d) per la sezione opere letterarie e arti figurative, commissari n. 6, quattro soci e due iscritti, dei quali: tre autori, di cui due soci e un iscritto, e tre editori di opere letterarie o figurative, di cui due soci e un iscritto;

e) per la sezione cinema, commissari n. 6, quattro soci e due iscritti, dei quali: tre autori di opere cinematografiche o di opere a queste assimilate (autori di soggetti o sceneggiature di opere cinematografiche o a queste assimilate ovvero direttori artistici), di cui due soci e un iscritto, e tre produttori o concessionari di opere cinematografiche o di opere a queste assimilate, di cui due soci e un iscritto.».

2. Il quinto comma dell'art. 36 è sostituito dal seguente:

«Quando sono trattate le questioni di cui al penultimo comma dell'art. 10, soci e iscritti possono chiedere di essere sentiti dalle commissioni di sezione con le modalità e nei limiti stabiliti dal regolamento generale.».

Art. 9.

1. L'art. 37 dello statuto è sostituito dal seguente:

«Art. 37. — *1.* I commissari di sezione sono eletti con votazione separata tra soci e iscritti, nell'ambito delle rispettive categorie, con voto diretto e segreto.

2. Hanno diritto di essere votati:

a) gli iscritti ordinari, con esclusione degli eredi, che:

1) abbiano, alla scadenza dell'anno solare precedente quello delle elezioni, una anzianità di iscrizione di almeno cinque anni;

2) abbiano incassato nel quinquennio precedente l'anno delle elezioni, separatamente per la categoria autori e per la categoria editori, concessionari e produttori, importi pari o superiori alla somma degli

incassi medi effettuati dalla sezione di appartenenza per ognuno degli anni considerati. L'incasso medio annuale della sezione è determinato, con separato riferimento alla categoria autori ed alla categoria editori, concessionari e produttori, dividendo l'ammontare complessivo annuo dei proventi liquidati dalla sezione ai propri soci e iscritti ordinari per il numero dei propri soci e iscritti ordinari che abbiano incassato proventi nell'anno;

b) i soci che rivestano tale qualità alla data in cui sono indette le elezioni e la conservino alla data della votazione.

3. Hanno diritto di voto:

a) gli iscritti ordinari, con esclusione degli eredi, che hanno diritto di essere votati ai sensi della lettera *a)* del comma precedente, nonché gli iscritti ordinari, con esclusione degli eredi, che:

1) abbiano, alla scadenza dell'anno solare precedente quello delle elezioni, una anzianità di iscrizione di almeno 3 anni;

2) abbiano incassato nel triennio precedente l'anno delle elezioni, separatamente per la categoria autori e per la categoria editori, concessionari o produttori, per ciascuno dei tre anni considerati importi pari o superiori al 5 per cento, ovvero in uno solo dei tre anni importi pari o superiori al 15 per cento, degli incassi medi effettuati dalla sezione di appartenenza. L'incasso medio annuale della sezione è determinato così come previsto al n. 2), ultima parte della lettera *a)* del comma 2;

b) i soci che rivestano tale qualità alla data in cui sono indette le elezioni e la conservino alla data della votazione.

4. Qualora nell'ambito di una sezione, in applicazione dei criteri di accesso all'elettorato di cui ai due commi precedenti, non si pervenga ad un numero di iscritti ordinari aventi diritto di essere votati pari ad almeno dieci volte il numero dei seggi disponibili o di iscritti ordinari aventi diritto di voto pari ad almeno venti volte il numero dei seggi disponibili, le corrispondenti medie di incasso relative alla categoria interessata, ferme restando le anzianità di iscrizione indicate, vengono ridotte sino al raggiungimento dei suddetti numeri minimi. Ove i numeri minimi richiesti non potessero essere raggiunti, accederanno all'elettorato gli iscritti ordinari della categoria considerata, con esclusione degli eredi, che presentino i sopra indicati periodi di anzianità ed in essi abbiano conseguito incassi.

5. Il socio che sia anche iscritto ordinario per altre qualifiche o sezioni non è ammesso all'elettorato attivo o passivo per l'elezione dei commissari iscritti.

6. I soci e gli iscritti ordinari sono raggruppati, agli effetti delle elezioni, e delle separate votazioni per categoria, come segue:

a) categoria autori;

b) categoria editori, concessionari e produttori. Rientrano in tale categoria: 1) editori di opere liriche, di musica, di opere drammatiche o di operette, riviste e opere analoghe, di opere letterarie o figurative; 2) concessionari o cessionari di diritti di rappresentazione; 3) produttori o concessionari di opere cinematografiche o di opere a queste assimilate.

7. A commissari di sezione sono eleggibili i soci e gli iscritti ordinari che non abbiano riportato nel decennio precedente condanne penali passate in giudicato, che appaiano incompatibili con la qualità e non siano stati sospesi dall'elettorato ai sensi del terzo comma dell'art. 26.

8. Il candidato che abbia più qualifiche entro la categoria cui appartiene è eleggibile per una qualsiasi delle qualifiche possedute.

9. I soci e gli iscritti ordinari, che siano persone giuridiche, sono eleggibili in persona del loro rappresentante legale, ovvero in altra persona da essi designata, purché abbia compiuto venticinque anni, non abbia riportato nel decennio precedente condanne penali passate in giudicato che appaiono incompatibili con la qualità e non sia stata sospesa dall'elettorato, ai sensi del terzo comma dell'art. 26.

10. Il commissario iscritto rimane in carica per l'intera durata del mandato di rappresentanza anche se nel frattempo consegua la qualità di socio.».

Art. 10.

1. Il terzo comma dell'art. 38 dello statuto è sostituito dal seguente:

«Qualora in base all'esito delle elezioni risultino seggi non assegnati per carenza di candidature, l'assemblea delle commissioni di sezione, nella prima seduta, provvede a nominare i commissari mancanti scegliendoli rispettivamente fra i soci e fra gli iscritti della medesima categoria e qualifica aventi i requisiti prescritti dall'art. 37. Le votazioni hanno luogo separatamente, riunendosi i membri autori per eleggere i commissari autori e i membri editori, concessionari e produttori per eleggere i commissari editori, concessionari e produttori. La delibera è adottata con la maggioranza dei due terzi dei componenti rispettivamente del complesso dei membri autori e del complesso dei membri editori, concessionari e produttori.».

2. Il quarto comma dell'art. 38 è sostituito dal seguente:

«In caso di opzione, di mancata accettazione, ovvero in caso di dimissioni, morte o decadenza dell'eletto socio o iscritto, la competente commissione di sezione provvede, per il periodo residuo, alla sua sostituzione con il primo dei non eletti, ovvero, in mancanza, alla scelta del nuovo membro rispettivamente tra i soci e tra gli iscritti aventi i requisiti previsti dall'art. 37 e la medesima qualifica del membro da sostituire. La delibera è adottata con la maggioranza dei due terzi dei componenti la commissione o, in seconda votazione, a maggioranza semplice.».

Art. 11.

1. Al secondo comma dell'art. 41 dello statuto della Società è inscrito il seguente numero:

«6-*bis)* determina, su proposta del consiglio di amministrazione, ai sensi e per gli effetti del primo e del secondo comma dell'art. 13, la misura e la destinazione della deduzione dagli incassi ivi prevista;».

2. Il n. 9) del secondo comma dell'art. 41 è sostituito dal seguente:

«9) approva su proposta del consiglio di amministrazione il regolamento del Fondo di solidarietà fra i soci e fra iscritti della S.I.A.E. e le sue eventuali modifiche;».

Art. 12.

1. Il quarto comma dell'art. 42 dello statuto della Società è sostituito dal seguente:

«Le votazioni in seno all'assemblea per la nomina dei membri elettivi del consiglio di amministrazione hanno luogo separatamente, riunendosi i membri autori soci o iscritti per eleggere rispettivamente gli amministratori autori soci o iscritti, e i membri editori, concessionari o cessionari e produttori soci o iscritti per eleggere rispettivamente gli amministratori editori e produttori soci o iscritti.».

Art. 13.

1. Il secondo comma dell'art. 57 dello statuto della Società è sostituito dal seguente:

«Del rimanente 50 per cento una quota deve essere destinata alla costituzione di una riserva straordinaria per far fronte a spese straordinarie, altra quota quale contributo al Fondo di solidarietà fra soci e fra iscritti della S.I.A.E. Il consiglio di amministrazione può inoltre deliberare, sempre subordinatamente alle disponibilità di bilancio, l'assegnazione di sussidi a favore della Cassa nazionale di assistenza compositori, autori e librettisti di musica popolare, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 28 ottobre 1970, n. 888.».

Art. 14.

1. Il primo comma dell'art. 60 dello statuto è sostituito dal seguente:

«La Società provvede alla gestione, con contabilità separata, di un Fondo destinato alla solidarietà fra soci e alla solidarietà fra iscritti, avente denominazione "Fondo di solidarietà fra soci e fra iscritti della S.I.A.E.".».

2. Il terzo comma dell'art. 60 è sostituito dal seguente:

«La Società, gli iscritti ed i soci contribuiscono al finanziamento del Fondo, con le modalità e nelle misure indicate nel presente statuto e nel regolamento del Fondo.».

Art. 15.

1. Dopo l'art. 60 dello statuto è inserito il seguente:

«Art. 60-*bis*. — *1.* Per la sezione cinema, fermi restando i criteri previsti dal secondo, terzo, quarto e quinto comma dell'art. 37 in ordine all'elettorato attivo e passivo dei soci tutti e degli iscritti ordinari appartenenti alla categoria autori e sino a quando non verranno effettuati incassi per corrispondenti diritti amministrati:

a) hanno diritto di essere votati gli iscritti ordinari produttori e concessionari, con esclusione degli eredi, che abbiano un'anzianità di iscrizione di almeno cinque anni e abbiano, nel quinquennio precedente l'anno di indizione delle elezioni, se produttori, realizzato almeno quattro opere cinematografiche o assimilate, ovvero, se concessionari, utilizzato servizi forniti dalla Società per almeno venticinque opere cinematografiche o assimilate;

b) hanno diritto di voto gli iscritti ordinari produttori e concessionari, con esclusione degli eredi, che abbiano diritto di essere votati ai sensi della precedente lettera *a)* nonché quelli, con esclusione degli eredi, che abbiano un'anzianità di iscrizione di almeno tre anni e abbiano, nel triennio precedente l'anno di indizione delle elezioni, se produttori, realizzato almeno due opere cinematografiche o assimilate, ovvero, se concessionari, utilizzato servizi forniti dalla Società per almeno quindici opere cinematografiche o assimilate.».

Art. 16.

1. All'art. 61 dello statuto la parola: «quarto» è sostituita dalla seguente: «terzo».

Art. 17.

1. Tutte le disposizioni modificative di cui al presente decreto entrano in vigore il giorno successivo a quello della loro pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 7 novembre 1994

SCÀLFARO

BERLUSCONI, *Presidente del Consiglio dei Ministri*

MARTINO, *Ministro degli affari esteri*

BIONDI, *Ministro di grazia e giustizia*

TREMONTI, *Ministro delle finanze*

DINI, *Ministro del tesoro*

D'ONOFRIO, *Ministro della pubblica istruzione*

FISICHELLA, *Ministro per i beni culturali e ambientali*

Visto, *il Guardasigilli:* BIONDI
Registrato alla Corte dei conti il 29 novembre 1994
Registro n. 3 Presidenza, foglio n. 17

NOTE

AVVERTENZA

Il testo delle note qui pubblicato è stato redatto ai sensi dell'art. 10, commi 2 e 3, del testo unico delle disposizioni sulla promulgazione delle leggi, sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana, approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge modificate o alle quali è operato il rinvio. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti.

Note alle premesse:

— Il titolo V della legge 22 aprile 1941, n. 633 (articoli da 180 a 184), reca norme sugli enti di diritto pubblico per la pubblicazione e l'esercizio del diritto d'autore.

— Il D.Lgs. 8 aprile 1948, n. 274, reca: «Sistemazione dei servizi stampa, spettacolo e del commissariato del turismo, nonché dei relativi ruoli organici».

— L'art. 7 della legge 31 luglio 1959, n. 617 (Istituzione del Ministero del turismo e dello spettacolo), dispone che il servizio delle informazioni e l'ufficio della proprietà letteraria, artistica e scientifica rimangono, con le rispettive attribuzioni, presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri.

— Il D.P.R. 4 gennaio 1994 è stato pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 34 dell'11 febbraio 1994.

— Il D.P.R. 22 febbraio 1994 è stato pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 93 del 22 aprile 1994.

— Il testo dell'art. 2, comma 3, lettera *q)*, della legge 23 agosto 1988, n. 400 (Disciplina dell'attività di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri), è il seguente:

«3. Sono sottoposti alla deliberazione del Consiglio dei Ministri:

a)-p) (omissis);

q) gli altri provvedimenti per i quali sia prescritta o il Presidente del Consiglio dei Ministri ritenga opportuna la deliberazione consiliare».

Nota all'art. 3:

— Il testo dell'art. 22 dello statuto, così come modificato dal presente decreto, è il seguente:

«Art. 22. — Tutte le norme contenute in questo statuto e nei regolamenti della Società, le quali riguardano gli iscritti ordinari, sono applicabili anche ai soci. Non può tuttavia essere dichiarata la decadenza a norma dell'art. 12 dei soci autori, rimanendo salvo in ogni caso il diritto della Società di recuperare le somme di cui essa sia creditrice.

Il socio persona giuridica che sia editore, ovvero concessionario di diritti di rappresentazione di opere drammatiche, ovvero produttore o concessionario di opere cinematografiche, o di opere a queste assimilate, può essere dichiarato decaduto da detta qualità allorquando cessi tale sua attività ovvero la limiti in modo da non raggiungere, in ciascun successivo periodo di durata uguale a quella prevista nelle tabelle di cui all'art. 18, un decimo sia dei minimi di incasso sia del numero di opere depositate o dichiarate, rispettivamente previsti dalle lettere *c), d), e)* del medesimo articolo.

Il socio della categoria autori che non dichiari tutte le opere destinate alla pubblica utilizzazione delle quali abbia i diritti, può essere dichiarato decaduto da detta qualità.

La decadenza è pronunciata dalla commissione o dalle commissioni di sezione competenti. Contro il provvedimento l'interessato può ricorrere, nel termine di trenta giorni dalla ricezione della comunicazione del provvedimento stesso, al presidente che decide in via definitiva, sentito un comitato intersezionale appositamente costituito a norma dell'ultimo comma dell'art. 31. In caso di mancata decisione entro novanta giorni dalla ricezione del ricorso, l'interessato può avvalersi delle disposizioni di cui all'art. 6 del D.P.R. 24 novembre 1971, n. 1199».

Nota all'art. 4:

— Il testo dell'art. 24 dello statuto, così come modificato dal presente decreto, è il seguente:

«Art. 24. — L'assemblea delle commissioni di sezione, su proposta motivata della commissione di sezione o del consiglio di amministrazione, può attribuire la qualità di socio onorario ad autori o editori o produttori di opere cinematografiche o di opere a queste assimilate in considerazione di riconosciuti meriti acquisiti nella loro attività professionale e del contributo dato all'incremento del patrimonio letterario e artistico italiano.

La nomina è deliberata dall'assemblea delle commissioni di sezione con il voto favorevole dei due terzi sia del complesso dei membri autori sia del complesso dei membri editori, concessionari e produttori previo parere favorevole di un comitato intersezionale, costituito ai sensi dell'ultimo comma dell'art. 31, da adottarsi con la maggioranza dei due terzi dei suoi componenti.

Le deliberazioni per la nomina dei soci onorari possono essere adottate con frequenza triennale e con un massimo di quattro soci per ciascun triennio.

Al socio onorario può essere attribuito all'atto della nomina un premio in denaro, con le modalità e nei limiti stabiliti dal regolamento generale. Il socio onorario non usufruisce delle prestazioni del Fondo di solidarietà fra soci e fra iscritti della S.I.A.E.

Il socio onorario ha diritto di elettorato attivo e passivo per la nomina dei commissari di sezione, secondo le disposizioni del presente statuto e del regolamento generale della Società.

L'attribuzione della qualità di socio onorario non preclude il riconoscimento della qualità di socio a norma dell'art. 18 del presente statuto qualora l'interessato sia in possesso dei requisiti prescritti dal detto articolo».

Nota all'art. 5:

— Il testo dell'art. 26 dello statuto, così come modificato dal presente decreto, è il seguente:

«Art. 26. — *Il richiamo è inflitto per lievi infrazioni ai propri doveri di socio o di iscritto.*

La pena pecuniaria è inflitta:

a) per recidiva nei fatti che dettero in precedenza motivo al richiamo o per maggiore gravità di essi;

b) per dichiarazioni non rispondenti a verità,

c) per atti comunque rivolti a menomare la veridicità dei programmi o di altri documenti relativi all'esercizio dei diritti di utilizzazione economica oggetto dell'attività della Società.

Nei casi di particolare gravità derivanti da inosservanza dei principi e dei doveri sociali, sia nei confronti di altri soci o iscritti, sia nei confronti della Società stessa, alla sanzione della pena pecuniaria è accompagnata la sospensione dall'elettorato attivo e passivo per un periodo da cinque a dieci anni.

La radiazione è inflitta per fatti che abbiano causato alla Società grave pregiudizio materiale e morale o che comunque rendano incompatibili i rapporti dell'iscritto ordinario o del socio con la Società.

La radiazione è altresì inflitta al socio e all'iscritto che abbiano riportato condanne penali passate in giudicato che siano motivatamente ritenute incompatibili con la rispettiva qualità».

Nota all'art. 6:

— Il testo dell'art. 33 dello statuto, così come modificato dal presente decreto, è il seguente:

«Art. 33. — *Il consiglio di amministrazione è composto del presidente della Società, che lo presiede, e di otto membri, in possesso del diritto di elettorato attivo e passivo, così distinti: quattro membri autori, eletti dall'assemblea delle commissioni di sezione, di cui due autori soci per la sezione musica e un autore socio per la sezione drammatica operette e riviste (D.O.R.) e un autore iscritto; quattro membri editori o produttori, eletti dall'assemblea delle commissioni di sezione, di cui due soci editori di musica, un socio editore di opere letterarie o produttore di opere cinematografiche e un iscritto editore.*

Ne fanno altresì parte:

un rappresentante della Presidenza del Consiglio dei Ministri;

un rappresentante del Ministero delle Finanze.

Il consiglio di amministrazione nomina il proprio segretario».

Note all'art. 7:

— Il testo dell'art. 34 dello statuto, così come modificato dal presente decreto, è il seguente:

«Art. 34. — Al consiglio di amministrazione è affidata l'amministrazione della Società. Esso inoltre delibera:

1) sul regolamento del personale e sui regolamenti interni di amministrazione,

2) su ogni altra materia attribuitagli, per competenza, da questo statuto e dai regolamenti.

Esso, infine, propone all'approvazione dell'assemblea delle commissioni di sezione:

a) le eventuali modifiche del presente statuto;

b) il regolamento generale e le sue eventuali modifiche,

c) la misura delle quote sociali, delle provvigioni e di ogni altro contributo dovuto dagli iscritti, di cui ai precedenti articoli 12 e 15;

c-bis) *la misura e la destinazione della deduzione prevista dall'art. 13;*

d) il bilancio preventivo e il conto consuntivo annuale,

e) l'assunzione dei servizi indicati nell'art. 3;

e-bis) *il regolamento del Fondo di solidarietà fra soci e fra iscritti della S.I.A.E. e le sue eventuali modifiche.*

Il consiglio adotta, in caso di urgenza, i provvedimenti di competenza dell'assemblea delle commissioni di sezione, alla quale deve sottoporli per la ratifica nella sua prima riunione».

Nota all'art. 8.

— Il testo dell'art. 36 dello statuto, così come modificato dal presente decreto, è il seguente:

«Art. 36. — *Le commissioni sono presiedute dal presidente della Società e composte di commissari nel numero e con le qualifiche di seguito riportate:*

a) *per la sezione lirica, commissari n. 6, quattro soci e due iscritti, dei quali: un socio autore della parte musicale, un socio autore della parte letteraria di opere liriche, balletti, oratori e opere analoghe e un autore iscritto; tre editori di dette opere e congiuntamente concessionari di diritti di rappresentazione, di cui due soci e un iscritto;*

b) *per la sezione musica, commissari n. 26, diciotto soci e otto iscritti, dei quali: otto autori di musica, di cui due soci autori di brani staccati di opere liriche, balletti, oratori e opere analoghe e di composizioni sinfoniche, quattro soci autori di composizioni varie e due iscritti; cinque autori della parte letteraria di composizioni varie, di cui tre soci e due iscritti; tredici editori di musica e congiuntamente concessionari di diritti di esecuzione, di cui nove soci e quattro iscritti;*

c) *per la sezione drammatica, operette e riviste, commissari n. 14, di cui dieci soci e quattro iscritti, dei quali: due soci autori di opere drammatiche o di genere affine, un socio autore della parte musicale, un socio autore della parte letteraria di operette, riviste e opere analoghe, tre soci autori di opere create appositamente per la radiodiffusione e la televisione e due autori iscritti; tre concessionari o cessionari di diritti di rappresentazione, di cui due soci e un iscritto; due editori e congiuntamente concessionari di diritti di rappresentazione, di cui un socio e un iscritto;*

d) *per la sezione opere letterarie e arti figurative, commissari n. 6, quattro soci e due iscritti, dei quali: tre autori, di cui due soci e un iscritto, e tre editori di opere letterarie o figurative, di cui due soci e un iscritto;*

e) *per la sezione cinema, commissari n. 6, quattro soci e due iscritti, dei quali: tre autori di opere cinematografiche o di opere a queste assimilate (autori di soggetti o sceneggiature di opere cinematografiche o a queste assimilate ovvero direttori artistici), di cui due soci e un iscritto, e tre produttori o concessionari di opere cinematografiche o di opere a queste assimilate, di cui due soci e un iscritto.*

Ogni commissione di sezione provvede alla nomina del vice presidente, scegliendolo nel proprio seno.

Le commissioni di sezione sono convocate, su iniziativa del presidente, normalmente tre volte l'anno. Possono anche convocarsi su richiesta di almeno la metà dei propri componenti incluso il vice presidente.

Il direttore della sezione partecipa alle riunioni con voto consultivo ed ha funzioni di segretario.

Quando sono trattate le questioni di cui al penultimo comma dell'art. 10, soci e iscritti possono chiedere di essere sentiti dalle commissioni di sezione con le modalità e nei limiti stabiliti dal regolamento generale».

Nota all'art. 10:

— Il testo dell'art. 38 dello statuto, così come modificato dal presente decreto, è il seguente:

«Art. 38. — Con delibera pubblicata sul bollettino sociale, il presidente della Società indice le elezioni stabilendone giorni e sedi. La pubblicazione di detto provvedimento deve essere effettuata almeno novanta giorni prima della data fissata per le elezioni.

La procedura delle elezioni e le norme di esecuzione delle disposizioni di cui al precedente art. 37 sono fissate dal regolamento generale.

Qualora in base all'esito delle elezioni risultino seggi non assegnati per carenza di candidature, l'assemblea delle commissioni di sezione, nella prima seduta, provvede a nominare i commissari mancanti scegliendoli rispettivamente fra i soci e fra gli iscritti della medesima categoria e qualifica aventi i requisiti prescritti dall'art. 37. Le votazioni hanno luogo separatamente, riunendosi i membri autori per eleggere i commissari autori e i membri editori, concessionari e produttori per eleggere i commissari editori, concessionari e produttori. La delibera è adottata con la maggioranza dei due terzi dei componenti rispettivamente del complesso dei membri autori e del complesso dei membri editori, concessionari e produttori.

In caso di opzione, di mancata accettazione, ovvero in caso di dimissioni, morte o decadenza dell'eletto socio o iscritto, la competente commissione di sezione provvede, per il periodo residuo, alla sua sostituzione con il primo dei non eletti, ovvero, in mancanza, alla scelta del nuovo membro rispettivamente tra i soci e tra gli iscritti aventi i requisiti previsti dall'art. 37 e la medesima qualifica del membro da sostituire. La delibera è adottata con la maggioranza dei due terzi dei componenti la commissione o, in seconda votazione, a maggioranza semplice.

In caso di sostituzione della persona eletta in rappresentanza di un ente, lo stesso ente designa il successore, che deve ottenere il gradimento della competente commissione di sezione, espresso con le maggioranze di cui sopra».

Nota all'art. 11:

— Il testo dell'art. 41 dello statuto, così come modificato dal presente decreto, è il seguente:

«Art. 41. — L'assemblea delle commissioni di sezione è composta dei membri delle commissioni di sezione.

L'assemblea:

1) delibera, su proposta del consiglio di amministrazione, le eventuali modifiche del presente statuto;

2) approva il regolamento generale della Società, sottopostole dal consiglio di amministrazione, e le eventuali modifiche;

3) designa il presidente della Società;

4) nomina i membri elettivi del consiglio di amministrazione, della consulta legale, della commissione dei ricorsi e designa i membri elettivi del collegio dei revisori;

5) determina il compenso dei membri del consiglio di amministrazione e del collegio dei revisori e le indennità per i membri della consulta legale;

6) determina, su proposta del consiglio di amministrazione, la misura delle quote sociali, delle provvigioni e di ogni altro contributo dovuto dagli iscritti, di cui ai precedenti articoli 12 e 15;

6-bis) *determina, su proposta del consiglio di amministrazione, ai sensi e per gli effetti del primo e del secondo comma dell'art. 13, la misura e la destinazione della deduzione dagli incassi ivi prevista;*

7) approva, su proposta del consiglio di amministrazione, il bilancio preventivo e il consuntivo annuale;

8) approva, su proposta del consiglio di amministrazione, l'assunzione dei servizi di cui all'art. 3;

9) *approva, su proposta del consiglio di amministrazione, il regolamento del Fondo di solidarietà fra i soci e fra iscritti della S.I.A.E. e le sue eventuali modifiche;*

10) delibera su ogni altra materia attribuita, per competenza, da questo statuto e dai regolamenti.

Il segretario del consiglio di amministrazione funge da segretario dell'assemblea».

Nota all'art. 12:

— Il testo dell'art. 42 dello statuto, così come modificato dal presente decreto, è il seguente:

«Art. 42. — L'assemblea delle commissioni di sezione è convocata entro il mese di maggio di ogni anno per l'approvazione del conto consuntivo del precedente esercizio e del bilancio preventivo dell'esercizio successivo, ed entro il mese di novembre di ogni anno per l'esame di questioni maturate successivamente all'assemblea di maggio.

L'assemblea è altresì convocata per iniziativa del presidente o su richiesta di almeno un terzo dei suoi componenti.

Per la validità delle deliberazioni dell'assemblea è necessaria la presenza di almeno la metà del complesso dei membri autori e di almeno la metà del complesso dei membri editori, concessionari e produttori.

Le votazioni in seno all'assemblea per la nomina dei membri elettivi del consiglio di amministrazione hanno luogo separatamente, riunendosi i membri autori soci o iscritti per eleggere rispettivamente gli amministratori autori soci o iscritti, e i membri editori, concessionari o cessionari e produttori soci o iscritti per eleggere rispettivamente gli amministratori editori e produttori soci o iscritti.

Le deliberazioni dell'assemblea sono prese a maggioranza assoluta. Per la deliberazione concernente la designazione del presidente della Società occorre la maggioranza dei tre quarti dei votanti. Tuttavia, in terza votazione, tale elezione ha luogo con deliberazione adottata a maggioranza assoluta. Le deliberazioni di cui ai numeri 1), 2) e 9) dell'art. 41 sono adottate dall'assemblea con la maggioranza di due terzi dei votanti».

Nota all'art. 13:

— Il testo dell'art. 57 dello statuto, così come modificato dal presente decreto, è il seguente:

«Art. 57. — La società deve costituirsi una riserva permanente non inferiore a L. 2.000.000.000 che sarà incrementata mediante la destinazione del 50% degli eventuali avanzi di gestione risultanti dai conti consuntivi annuali.

Del rimanente 50 per cento una quota deve essere destinata alla costituzione di una riserva straordinaria per far fronte a spese straordinarie, altra quota quale contributo al Fondo di solidarietà fra soci e fra iscritti della S.I.A.E. Il consiglio di amministrazione può inoltre

deliberare, sempre subordinatamente alle disponibilità di bilancio, l'assegnazione di sussidi a favore della Cassa nazionale di assistenza compositori, autori e librettisti di musica popolare, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 28 ottobre 1970, n. 888.

L'ammontare di tali quote è determinato dal consiglio di amministrazione che, subordinatamente alle disponibilità di bilancio, fissa anche i criteri per la corresponsione di sussidi a favore di iscritti anziani in particolari condizioni di bisogno

Alla formazione della riserva permanente si potrà provvedere anche attraverso stanziamenti straordinari deliberati dal consiglio di amministrazione, subordinatamente alle disponibilità di bilancio.

A fronte della riserva permanente e nei limiti dei sei decimi della sua consistenza possono essere effettuati investimenti, su delibera del consiglio di amministrazione, in costruzioni o acquisto di beni immobili.

Le deliberazioni del consiglio per gli eventuali prelevamenti dalla riserva permanente, per far fronte a disavanzi di gestione dopo l'intera utilizzazione della riserva straordinaria, sono sottoposte all'approvazione dell'assemblea delle commissioni di sezione».

Nota all'art 14

Il testo dell'art. 60 dello statuto, così come modificato dal presente decreto, è il seguente:

«Art. 60. - *La società provvede alla gestione, con contabilità separata, di un fondo destinato alla solidarietà fra soci e alla solidarietà fra iscritti, avente denominazione Fondo di solidarietà fra soci e fra iscritti della S.I.A.E"*

Il regolamento del Fondo stabilisce i limiti e le condizioni per la concessione delle prestazioni da esso erogate.

La società, gli iscritti ed i soci contribuiscono al finanziamento del Fondo, con le modalità e nelle misure indicate nel presente Statuto e nel regolamento del Fondo»

Nota all'art 16

Il testo dell'art. 61 dello statuto, così come modificato dal presente decreto, è il seguente:

«Art. 61. -- La disposizione del *terzo* comma dell'art. 22 non si applica nei confronti delle opere che siano state già pubblicate alla data di entrata in vigore della disposizione stessa.»

94G0674

DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 29 novembre 1994.

Sospensione dalla carica di un consigliere regionale della Calabria.

IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

Visto l'art. 15, commi 4-*bis* e 4-*ter*, della legge 19 marzo 1990, n. 55, come modificato dalla legge 18 gennaio 1992, n. 16, e dalla legge 12 gennaio 1994, n. 30;

Visto l'art. 3 della legge 12 gennaio 1994, n. 30;

Vista l'ordinanza di custodia cautelare emessa dal giudice per le indagini preliminari del tribunale di Paola n. 9/94 del 10 novembre 1994 nei confronti del sig. Guido Laganà, ai sensi degli articoli 291 e seguenti, del codice di procedure penale;

Vista la comunicazione del commissario del Governo nella regione Calabria prot. n. 3639/2.00.10/1 del 29 novembre 1994;

Considerato che al provvedimento giudiziario di cui sopra consegue la sospensione di diritto dalla carica di consigliere regionale del sig. Guido Laganà;

Accertata la sussistenza dei presupposti della sospensione contemplata dalla legge;

Sentiti i Ministri per gli affari regionali e dell'interno,

Decreta:

Il sig. Guido Laganà è sospeso dalla carica di consigliere regionale della regione Calabria a decorrere dal 10 novembre 1994.

In caso di revoca del provvedimento giudiziario di cui in premesa, la sospensione cessa a decorrere dalla data del provvedimento stesso.

Roma, 29 novembre 1994

Il Presidente: BERLUSCONI

94A7742

DECRETI, DELIBERE E ORDINANZE MINISTERIALI

MINISTERO DEL TESORO

DECRETO 29 settembre 1994.

Contingente e modalità di cessione delle monete d'oro da L. 50.000 celebrative del centenario della fondazione della Banca d'Italia.

IL DIRETTORE GENERALE DEL TESORO

Visto l'art. 1 della legge 18 marzo 1968, n. 309 concernente la cessione di monete di speciale fabbricazione o scelta ad enti, associazioni e privati italiani o stranieri;

Vista la legge 20 aprile 1978, n. 154;

Visto l'art. 2 della legge 3 dicembre 1993, n. 500, concernente la coniazione e l'emissione di monete celebrative o commemorative anche nei tagli da lire mille, cinquemila, diecimila, cinquantamila e centomila;

Visto il decreto ministeriale n. 447744 del 21 giugno 1994, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 152 del 1° luglio 1994, con il quale si autorizza l'emissione di monete d'oro da L. 50.000 celebrative del centenario della fondazione della Banca d'Italia;

Visto il decreto legislativo del 3 febbraio 1993, n. 29, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 30 del 6 febbraio 1993,

Visto l'art. 3 della legge 14 gennaio 1994, n. 20,

Ritenuto di dover stabilire il contingente delle suddette monete e di disciplinarne la prenotazione e la distribuzione ad enti, associazioni e privati italiani o stranieri;

Decreta:

Art. 1.

Il contingente in valore nominale delle monete d'oro da L. 50.000 celebrative del centenario della fondazione della Banca d'Italia è determinato in L. 1.750.000.000 pari a n. 35.000 pezzi.

Art. 2.

Gli enti, le associazioni, i privati italiani o stranieri possono acquistare il 60% del contingente delle monete d'oro da L. 50.000 dedicate al centenario della fondazione della Banca d'Italia direttamente presso la sezione Zecca dell'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - Via Principe Umberto, 4 - Roma, al prezzo di L. 375.000, entro novanta giorni dalla data di pubblicazione del presente decreto.

Il restante 40% potrà essere acquistato alle condizioni suddette tramite prenotazione con versamento sul c/c n. 59231001 intestato all'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - Piazza G. Verdi, 10 - Roma.

Il predetto Istituto entro novanta giorni dalla scadenza dei termini stabiliti è tenuto a versare alla Tesoreria centrale dello Stato il controvalore di tutte le monete prenotate.

Al fine di rendere possibile la vendita diretta delle monete in questione, la Cassa speciale è autorizzata a consegnare, a titolo di «cauta custodia», i quantitativi di monete richiesti all'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato, il quale provvederà a versare mensilmente alla Tesoreria centrale dello Stato il controvalore delle monete vendute.

Il presente decreto sarà inviato alla Ragioneria centrale per la registrazione e sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 29 settembre 1994

p. *Il direttore generale:* PAOLILLO

94A7682

DECRETO 29 settembre 1994.

Contingente e modalità di cessione delle monete d'oro da L. 100.000 celebrative del centenario della fondazione della Banca d'Italia.

IL DIRETTORE GENERALE DEL TESORO

Visto l'art. 1 della legge 18 marzo 1968, n. 309, concernente la cessione di monete di speciale fabbricazione o scelta ad enti, associazioni e privati italiani o stranieri;

Vista la legge 20 aprile 1978, n. 154;

Visto l'art. 2 della legge 3 dicembre 1993, n. 500, concernente la coniazione e l'emissione di monete celebrative o commemorative anche nei tagli da lire mille, cinquemila, diecimila, cinquantamila e centomila;

Visto il decreto ministeriale n. 447745 del 21 giugno 1994, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 152 del 1° luglio 1994, con il quale si autorizza l'emissione di monete d'oro da L. 100.000 celebrative del centenario della fondazione della Banca d'Italia;

Visto il decreto legislativo del 3 febbraio 1993, n. 29, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 30 del 6 febbraio 1993;

Visto l'art. 3 della legge 14 gennaio 1994, n. 20;

Ritenuto di dover stabilire il contingente delle suddette monete e di disciplinarne la prenotazione e la distribuzione ad enti, associazioni e privati italiani o stranieri;

Decreta:

Art. 1.

Il contingente in valore nominale delle monete d'oro da L. 100.000 celebrative del centenario della fondazione della Banca d'Italia è determinato in L. 3.000.000.000 pari a n. 30.000 pezzi.

Art. 2.

Gli enti, le associazioni, i privati italiani o stranieri possono acquistare il 60% del contingente delle monete d'oro da L. 100.000 dedicate al centenario della fondazione della Banca d'Italia direttamente presso la sezione Zecca dell'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - Via Principe Umberto, 4 - Roma, al prezzo di lire 750.000, entro novanta giorni dalla data di pubblicazione del presente decreto.

Il restante 40% potrà essere acquistato alle condizioni suddette tramite prenotazione con versamento sul c/c n. 59231001 intestato all'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - Piazza G. Verdi, 10 - Roma.

Il predetto Istituto entro novanta giorni dalla scadenza dei termini stabiliti è tenuto a versare alla Tesoreria centrale dello Stato il controvalore di tutte le monete prenotate.

Al fine di rendere possibile la vendita diretta delle monete in questione, la Cassa speciale è autorizzata a consegnare, a titolo di «cauta custodia», i quantitativi di monete richiesti all'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato, il quale provvederà a versare mensilmente alla Tesorëria Centrale dello Stato il controvalore delle monete vendute.

Il presente decreto sarà inviato alla Ragioneria centrale per la registrazione e sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 29 settembre 1994

p. *Il direttore generale:* PAOLILLO

94A7684

DECRETO 25 novembre 1994.

Corso legale delle monete d'oro da L. 50.000 celebrative del centenario della fondazione della Banca d'Italia.

IL DIRETTORE GENERALE DEL TESORO

Visto l'art. 1 della legge 18 marzo 1968, n. 309, che prevede la cessione di monete di speciale fabbricazione o scelta ad enti, associazioni e privati italiani o stranieri;

Visto il decreto legislativo del 3 febbraio 1993, n. 29, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 30 del 6 febbraio 1993;

Visto l'art. 2 della legge 3 dicembre 1993, n. 500, concernente la coniazione e l'emissione di monete celebrative o commemorative anche nei tagli da lire mille, cinquemila, diecimila, cinquantamila e centomila;

Visto il decreto ministeriale n. 447744 del 21 giugno 1994, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 152 del 1° luglio 1994, concernente l'emissione di monete d'oro da L. 50.000 celebrative del centenario della fondazione della Banca d'Italia;

Decreta:

Le monete d'oro da L. 50.000 celebrative del centenario della fondazione della Banca d'Italia, aventi le caratteristiche di cui al decreto ministeriale 21 giugno 1994 indicato nelle premesse, hanno corso legale dal 28 novembre 1994.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 25 novembre 1994

p. *Il direttore generale:* PAOLILLO

94A7683

DECRETO 25 novembre 1994.

Corso legale delle monete d'oro da L. 100.000 celebrative del centenario della fondazione della Banca d'Italia.

IL DIRETTORE GENERALE DEL TESORO

Visto l'art. 1 della legge 18 marzo 1968, n. 309, che prevede la cessione di monete di speciale fabbricazione o scelta ad enti, associazioni e privati italiani o stranieri;

Visto il decreto legislativo del 3 febbraio 1993, n. 29, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 30 del 6 febbraio 1993;

Visto l'art. 2 della legge 3 dicembre 1993, n. 500, concernente la coniazione e l'emissione di monete celebrative o commemorative anche nei tagli da lire mille, cinquemila, diecimila, cinquantamila e centomila;

Visto il decreto ministeriale n. 447745 del 21 giugno 1994, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 152 del 1° luglio 1994, concernente l'emissione di monete d'oro da L. 100.000 celebrative del centenario della fondazione della Banca d'Italia;

Decreta:

Le monete d'oro da L. 100.000 celebrative del centenario della fondazione della Banca d'Italia, aventi le caratteristiche di cui al decreto ministeriale 21 giugno 1994 indicato nelle premesse, hanno corso legale dal 28 novembre 1994.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 25 novembre 1994

p. *Il direttore generale:* PAOLILLO

94A7685

DECRETO 25 novembre 1994.

Modificazioni al decreto ministeriale 13 giugno 1994 concernente il regolamento dei rapporti tra Tesoro e Banca d'Italia per il servizio finanziario del prestito di 300 miliardi di yen giapponesi con scadenza nel 2001.

IL MINISTRO DEL TESORO

Visto il decreto ministeriale n. 397018 dell'11 gennaio 1994, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 24 del 31 gennaio 1994, con il quale è stata disposta sul mercato internazionale un'emissione di titoli del Tesoro per l'importo di 300 miliardi di yen giapponesi, ad un tasso di interesse annuo pari al 3,50%, della durata complessiva di sette anni e cinque mesi, con decorrenza dal 20 gennaio 1994 e scadenza il 20 giugno 2001;

Visto il decreto ministeriale n. 397932 del 13 giugno 1994, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 146 del 24 giugno 1994, con il quale sono stati regolati i rapporti tra Tesoro e Banca d'Italia, per il servizio finanziario svolto in relazione al prestito in parola;

Considerato che a seguito dell'accordo stipulato in data 2 settembre 1994 tra la Repubblica italiana, la Morgan Guaranty Trust Company of New York e la First Trust of New York, National Association, quest'ultima è succeduta alla Morgan Guaranty Trust Company of New York nelle competenze di «Fiscal Agent» relativamente al prestito in parola;

Attesa l'opportunità di procedere alla modifica del citato decreto del 13 giugno 1994, al fine di disciplinare gli aspetti conseguenti alla sostituzione del «Fiscal Agent»;

Visto l'art. 9 del decreto-legge 20 maggio 1993, n. 194, convertito nella legge 19 luglio 1993, n. 237;

Visto l'art. 3 della legge 14 gennaio 1994, n. 20, recante norme in materia di controlli;

Ritenuto di doversi provvedere in merito;

Decreta:

Gli articoli 1 e 2 del decreto ministeriale n. 397932 del 13 giugno 1994, citato nelle premesse, vengono sostituiti dai seguenti:

Art. 1.

La First Trust of New York, National Association, in qualità di «Fiscal Agent», con riferimento al «Fiscal Agency Agreement» del 1° luglio 1993, provvederà al rimborso dei titoli, alla scadenza del 20 giugno 2001, nonché al pagamento degli interessi al tasso del 3,50% annuo, da corrispondersi in rate semestrali posticipate scadenti il 20 giugno ed il 20 dicembre di ogni anno; la prima rata degli interessi con scadenza il 20 giugno 1994 sarà, invece, calcolata per un periodo di centocinquantuno giorni e sulla base dell'anno civile.

Art. 2.

La Banca d'Italia trasferirà alla menzionata First Trust, non più tardi delle ore 10 (ora di New York) del giorno di ciascuna «data di pagamento», fissata secondo quanto previsto nel «Fiscal Agency Agreement» e con valuta stesso giorno di New York, i fondi in yen giapponesi occorrenti per il servizio finanziario. Per tali versamenti la Banca d'Italia utilizzerà gli importi in valuta che saranno messi a disposizione sotto le stesse «date di pagamento» dalla Morgan Guaranty Trust, Swiss Bank e Credit Suisse, sulla base dei rispettivi contratti di «interest rate swap» stipulati l'11 gennaio 1994, secondo quanto previsto all'art. 10 del decreto ministeriale dell'11 gennaio 1994, e i fondi in lire forniti dal Tesoro con le modalità indicate al successivo art. 4.

Il presente decreto verrà inviato all'Ufficio centrale di ragioneria per i servizi del debito pubblico e sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 25 novembre 1994

Il Ministro: DINI

94A7686

MINISTERO DELLE FINANZE

DECRETO 11 novembre 1994.

Accertamento del periodo di mancato o irregolare funzionamento della conservatoria dei registri immobiliari di Montepulciano.

IL DIRETTORE GENERALE
DEL DIPARTIMENTO DEL TERRITORIO

Visto il decreto-legge 21 giugno 1961, n. 498, convertito, con modificazioni, con la legge 28 luglio 1961, n. 770, recante norme per la sistemazione di talune situazioni dipendenti da mancato o irregolare funzionamento degli uffici finanziari;

Vista la legge 25 ottobre 1985, n. 592;

Visto il decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29;

Vista la nota della direzione compartimentale del territorio per le regioni Toscana ed Umbria n. 2303 del 15 ottobre 1994 con la quale è stata comunicata la causa ed il periodo di mancato o irregolare funzionamento della conservatoria dei registri immobiliari di Montepulciano;

Ritenuto che il mancato o irregolare funzionamento del citato ufficio è da attribuirsi allo sciopero del personale verificatosi il 14 ottobre 1994;

Ritenuto che la suesposta causa deve considerarsi evento di carattere eccezionale, che ha causato il mancato o irregolare funzionamento dell'ufficio, creando disagi anche ai contribuenti;

Considerato che, ai sensi del citato decreto-legge 21 giugno 1961, n. 498, occorre accertare il periodo di mancato o irregolare funzionamento dell'ufficio presso il quale si è verificato l'evento eccezionale;

Decreta:

Il periodo di mancato o irregolare funzionamento del sottoindicato ufficio è accertato come segue:

IL GIORNO 14 OTTOBRE 1994

Regione Toscana:

conservatoria dei registri immobiliari di Montepulciano.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 11 novembre 1994

p. *Il direttore generale:* COLICA

94A7690

MINISTERO DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

DECRETO 7 novembre 1994.

Liquidazione coatta amministrativa della società cooperativa «Coop. Scuola cattolica subalpina - Soc. coop. a r.l.», in Torino, e nomina del commissario liquidatore.

IL MINISTRO DEL LAVORO
E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

Viste le risultanze dell'ispezione ordinaria in data 10 giugno 1994 effettuata nei confronti della società cooperativa «Coop. Scuola cattolica subalpina - Soc. coop. a r.l.», con sede in Torino, dalle quali si rileva che l'ente predetto non ha attività sufficienti per il pagamento dei debiti;

Ritenuta la necessità di sottoporre la cooperativa in parola alla procedura della liquidazione coatta amministrativa;

Visti agli articoli 2540 del codice civile e 194 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267;

Tenuto conto delle designazioni effettuate dall'Associazione nazionale di rappresentanza e tutela del movimento cooperativo cui l'ente predetto aderisce, ai sensi dell'art. 9 della legge 17 luglio 1975, n. 400;

Decreta:

La società cooperativa «Coop. Scuola cattolica subalpina - Soc. coop. a r. l.», con sede in Torino, costituita per rogito dott. Giovanni Battista Restano, in data 19 giugno 1987, repertorio n. 31972/6428, è posta in liquidazione coatta amministrativa ai sensi e per gli effetti di cui agli articoli 2540 del codice civile e 194 e seguenti del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267, e la dott.ssa Rosalba Tubere, nata ad Aosta il 15 marzo 1954, studio in Torino, via Po n. 14, ne è nominato commissario liquidatore.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 7 novembre 1994

Il Ministro: MASTELLA

94A7696

DECRETO 23 novembre 1994.

Individuazione delle circoscrizioni della regione Umbria che presentano un rapporto tra iscritti alla prima classe delle liste di collocamento e popolazione residente in età da lavoro superiore alla media nazionale.

IL MINISTRO DEL LAVORO
E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

Visto l'art. 8, comma 2, della legge 29 dicembre 1990, n. 407, il quale prevede che per le imprese operanti nelle circoscrizioni che presentano un rapporto tra iscritti alla prima classe delle liste di collocamento e popolazione residente in età da lavoro superiore alla media nazionale, la quota di contributi previdenziali ed assistenziali per i lavoratori assunti con contratto di formazione lavoro è dovuta in misura fissa corrispondente a quella prevista per gli apprendisti dalla legge 19 gennaio 1955, n. 25, e successive modificazioni;

Ritenuto che i soggetti destinatari della norma di cui al predetto art. 8, comma 2, della legge 29 dicembre 1990, n. 407, siano tutte le imprese operanti nelle circoscrizioni non ricomprese nei territori del Mezzogiorno di cui al testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 6 marzo 1978, n. 218, che presentano un rapporto tra iscritti alla prima classe delle liste di collocamento e popolazione residente in età da lavoro superiore alla media nazionale;

Considerato che la percentuale media nazionale per l'anno 1994 degli iscritti alla prima classe della lista di collocamento rispetto alla popolazione residente in età di lavoro è stata individuata dalla Direzione generale dell'Osservatorio del mercato del lavoro nella misura del 12,26% ai fini dell'individuazione delle circoscrizioni di cui al comma 2 dell'art. 8 sopra richiamato;

Vista la proposta della commissione regionale per l'impiego dell'Umbria del 29 marzo 1994 che ha individuato le circoscrizioni che presentano un rapporto tra iscritti alla prima classe delle liste di collocamento e popolazione attiva superiore alla media nazionale;

Decreta:

Ai sensi dell'art. 8, comma 2, della legge 29 dicembre 1990, n. 407, per i lavoratori assunti con contratto di formazione e lavoro da imprese operanti nelle circoscrizioni di Terni e Città di Castello a decorrere dal 1° gennaio 1994, la quota dei contributi previdenziali è dovuta in misura fissa corrispondente a quella prevista per gli apprendisti dalla legge 19 gennaio 1955, n. 25, e successive modificazioni.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 23 novembre 1994

Il Ministro: MASTELLA

94A7694

DECRETO 23 novembre 1994.

Individuazione della circoscrizione della regione Toscana che presenta un rapporto tra iscritti alla prima classe delle liste di collocamento e popolazione residente in età da lavoro superiore alla media nazionale.

IL MINISTRO DEL LAVORO
E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

Visto l'art. 8, comma 2, della legge 29 dicembre 1990, n. 407, il quale prevede che per le imprese operanti nelle circoscrizioni che presentano un rapporto tra iscritti alla prima classe delle liste di collocamento e popolazione residente in età da lavoro superiore alla media nazionale, la quota di contributi previdenziali ed assistenziali per i lavoratori assunti con contratto di formazione e lavoro è dovuta in misura fissa corrispondente a quella prevista per gli apprendisti dalla legge 19 gennaio 1955, n. 25, e successive modificazioni;

Ritenuto che i soggetti destinatari della norma di cui al predetto art. 8, comma 2, della legge 29 dicembre 1990, n. 407, siano tutte le imprese operanti nelle circoscrizioni non ricomprese nei territori del Mezzogiorno di cui al testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 6 marzo 1978, n. 218, che presentano un rapporto tra iscritti alla prima classe delle liste di collocamento e popolazione residente in età da lavoro superiore alla media nazionale;

Considerato che la percentuale media nazionale per l'anno 1994 degli iscritti alla prima classe della lista di collocamento rispetto alla popolazione residente in età di lavoro è stata individuata dalla Direzione generale dell'Osservatorio del mercato del lavoro nella misura del 12,26% ai fini dell'individuazione delle circoscrizioni di cui al comma 2 dell'art. 8 sopra richiamato;

Vista la proposta della commissione regionale per l'impiego della Toscana del 9 giugno 1994 che ha individuato la circoscrizione che presenta un rapporto tra iscritti alla prima classe delle liste di collocamento e popolazione attiva superiore alla media nazionale;

Decreta:

Ai sensi dell'art. 8, comma 2, della legge 29 dicembre 1990, n. 407, per i lavoratori assunti con contratto di formazione e lavoro da imprese operanti nella circoscrizione di Livorno, la quota dei contributi previdenziali è dovuta in misura fissa corrispondente a quella prevista per gli apprendisti dalla legge 19 gennaio 1955, n. 25, e successive modificazioni.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 23 novembre 1994

Il Ministro: MASTELLA

94A7695

MINISTERO DELL'INDUSTRIA DEL COMMERCIO E DELL'ARTIGIANATO

DECRETO 1° dicembre 1994.

Proroga della gestione commissariale della D'Eass S.p.a. di assicurazioni e riassicurazioni, in Palermo.

IL MINISTRO DELL'INDUSTRIA DEL COMMERCIO E DELL'ARTIGIANATO

Visto il testo unico delle leggi sull'esercizio delle assicurazioni private, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 13 febbraio 1959, n. 449, e le successive disposizioni modificative ed integrative;

Visto il regolamento approvato con regio decreto 4 gennaio 1925, n. 63, e le successive disposizioni modificative ed integrative;

Vista la legge 24 dicembre 1969, n. 990, sull'assicurazione obbligatoria della responsabilità civile derivante dalla circolazione dei veicoli a motore e dei natanti, e successive disposizioni modificative e integrative;

Vista la legge 10 giugno 1978, n. 295, recante nuove norme per l'esercizio delle assicurazioni private contro i danni e le successive disposizioni modificative e integrative;

Vista la legge 12 agosto 1982, n. 576, concernente la riforma della vigilanza assicurativa e l'istituzione dell'Istituto per la vigilanza sulle assicurazioni private e di interesse collettivo (ISVAP);

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 4 marzo 1983, n. 315, recante norme per la riorganizzazione della Direzione generale delle assicurazioni private e di interesse collettivo del Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato;

Vista la legge 9 gennaio 1991, n. 20, recante integrazioni e modifiche alla legge 12 agosto 1982, n. 576, e norme sul controllo delle partecipazioni di imprese o enti assicurativi e in imprese o enti assicurativi;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 1994, n. 608, recante norme sul riordino degli organi collegiali dello Stato;

Visto il decreto ministeriale 27 aprile 1993, con il quale è stato disposto lo scioglimento degli organi amministrativi e sindacali ordinari della D'Eass S.p.a. di assicurazioni e riassicurazioni, con sede in Palermo, ai sensi dell'art. 7 della legge n. 576/1982, come sostituito dall'art. 2 della legge n. 20/1991;

Visto il provvedimento in data 27 aprile 1993, con il quale il presidente dell'Istituto per la vigilanza sulle assicurazioni private e di interesse collettivo - ISVAP, ha nominato il commissario straordinario ed il comitato di sorveglianza della predetta D'Eass S.p.a.;

Visto il decreto ministeriale 28 aprile 1994, con il quale il termine della gestione straordinaria, di cui al citato decreto ministeriale 27 aprile 1993, è stato prorogato di mesi sette;

Vista la lettera n. 406626 del 21 novembre 1994, con la quale l'ISVAP - Istituto per la vigilanza sulle assicurazioni private e di interesse collettivo, ha espresso il proprio parere favorevole ai fini di una proroga della gestione straordinaria per un periodo di giorni sessanta;

Ritenuto opportuno concedere un'ulteriore proroga della predetta gestione straordinaria;

Decreta:

Il termine della gestione straordinaria della D'Eass S.p.a. di assicurazioni e riassicurazioni, con sede in Palermo, di cui al decreto ministeriale 28 aprile 1994, è prorogato di giorni sessanta.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 1° dicembre 1994

Il Ministro: GNUTTI

94A7697

DECRETI E DELIBERE DI ALTRE AUTORITÀ

UNIVERSITÀ DI FIRENZE

DECRETO RETTORALE 31 ottobre 1994.

Modificazioni allo statuto dell'Università.

IL RETTORE

Visto lo statuto dell'Università degli studi di Firenze, approvato con regio decreto 14 ottobre 1926, n. 2406, e successive modificazioni ed integrazioni;

Visto il testo unico delle leggi sull'istruzione superiore approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592, e successive modificazioni ed integrazioni;

Visto il regio decreto 30 settembre 1938, n. 1652, e successive modificazioni ed integrazioni;

Vista la legge 21 febbraio 1980, n. 28;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 10 marzo 1982, n. 162;

Vista la legge 9 maggio 1989, n. 168;

Visti i decreti ministeriali 24 febbraio 1993 e 19 luglio 1993;

Viste le delibere degli organi accademici dell'Università degli studi di Firenze con le quali è stato proposto il riordinamento del corso di laurea in architettura;

Visto il parere del Consiglio universitario nazionale espresso nell'adunanza del 16 giugno 1994;

Viste le delibere di adeguamento al suddetto parere adottate dal consiglio della facoltà di architettura in data 15 settembre 1994, dal consiglio di amministrazione in data 23 settembre 1994 e dal senato accademico in data 12 ottobre 1994;

Decreta:

Lo statuto dell'Università di Firenze è ulteriormente modificato come appresso:

Gli articoli dal 193 al 207 sono abrogati e sostituiti dai seguenti:

FACOLTA' DI ARCHITETTURA

TITOLO I

Art. 193 *(Facoltà di architettura).* — La facoltà di architettura dell'Università degli studi di Firenze si articola come previsto nella tabella XXX dell'ordinamento nazionale.

Nella facoltà di architettura viene attivato il corso di laurea in architettura.

Art. 194 *(Accesso al corso di laurea).* — Costituiscono titoli di ammissione al corso di laurea in architettura quelli previsti dalle vigenti disposizioni di legge.

Il numero degli iscritti per il primo anno di corso di laurea sarà stabilito annualmente dal senato accademico, su proposta della facoltà, motivata sulla base delle strutture e delle risorse disponibili, delle previsioni del mercato del lavoro, degli standards europei e secondo i criteri generali fissati dalla tabella XXX dell'ordinamento nazionale.

Il consiglio di facoltà stabilisce i criteri di valutazione per l'ammissione dei candidati.

Art. 195 *(Durata degli studi).* — La durata del corso di laurea in architettura è fissata in cinque anni, articolata in tre cicli, per un monte ore di almeno 4.500 ore per un totale di almeno trentadue annualità secondo quanto disposto dal manifesto annuale degli studi.

Ciascun anno di corso può essere suddiviso in periodi didattici in modo da comprendere almeno ventotto settimane di attività didattica.

Titolo II

CORSO DI LAUREA IN ARCHITETTURA

Art. 196 *(Aree disciplinari).* — Gli insegnamenti propri di corso di laurea in architettura si articolano, ai fini esclusivi dell'organizzazione didattica, nelle seguenti aree disciplinari:

Area I - Progettazione architettonica e urbana;

Area II - Discipline storiche per l'architettura;

Area III - Teoria e tecniche per il restauro architettonico;

Area IV - Analisi e progettazione strutturale dell'architettura;

Area V - Discipline tecnologiche per l'architettura;

Area VI - Discipline fisico-tecniche e impiantistiche per l'architettura;

Area VII - Discipline estimative per l'architettura e l'urbanistica;

Area VIII - Progettazione urbanistica e pianificazione territoriale;

Area IX - Discipline sociali, economiche e giuridiche per l'architettura e l'urbanistica;

Area X - Discipline matematiche per l'architettura;

Area XI - Rappresentazione dell'architettura e dell'ambiente.

Al fine di garantire agli studenti le fondamentali conoscenze teoriche e l'attività di sperimentazione, i contenuti didattici e formativi di ciascuna delle aree disciplinari vengono definiti annualmente dal manifesto degli studi, in relazione ai contenuti di cui alla tabella *A*.

Art. 197 *(Organizzazione della didattica)*. — L'attività didattica è organizzata sulla base di annualità, costituite da corsi ufficiali di insegnamento monodisciplinari o integrati.

Il corso di insegnamento integrato è costituito come un corso di insegnamento monodisciplinare, ma le lezioni sono svolte in moduli coordinati di almeno trenta ore ciascuno e svolti da due o al più da tre professori ufficiali che faranno parte della commissione di esame.

L'attività didattica del corso di laurea si articola in una parte formativa orientata all'apprendimento ed alla conoscenza di teorie, metodi e discipline, ed in una parte teorico-pratica orientata all'apprendimento ed all'esercizio del «saper fare» nel campo delle attività strumentali o specifiche della professione.

Per lo svolgimento dell'attività teorico-pratica (comprensiva di lezioni, esercitazioni, attività guidate, visite tecniche, prove di accertamento, correzione e discussione di elaborati, ecc.) nella facoltà vengono istituiti dei laboratori, sotto la responsabilità di un docente di ruolo, professore ufficiale dell'area cui appartiene la disciplina caratterizzante il laboratorio medesimo: essi sono strutture didattiche che hanno per fine la conoscenza, la cultura, la pratica e l'esercizio del progetto.

Gli studenti ne hanno l'obbligo di frequenza, che è accertato dal docente responsabile del laboratorio.

L'attività del laboratorio si conclude con una prova d'esame, ad eccezione del laboratorio di sintesi finale.

Per assicurare un'idonea assistenza didattica, nei laboratori dovrà essere assicurato un rapporto diretto e continuo tra discenti e docenti. Pertanto non potranno essere ammessi più di cinquanta allievi per ogni laboratorio.

Tali laboratori sono:

laboratorio di progettazione architettonica;
laboratorio di costruzione dell'architettura;
laboratorio di urbanistica;
laboratorio di restauro architettonico;
laboratorio di sintesi finale.

Ogni laboratorio è caratterizzato da una specifica disciplina presa nelle aree disciplinari che definiscono i laboratori medesimi; ad essa sono assegnate nell'ipotesi minima del monte ore di centottanta complessive, almeno centoventi ore, mentre le rimanenti ore, al fine di garantire il carattere interdisciplinare del laboratorio, saranno utilizzate da insegnamenti di altre aree disciplinari. In caso di particolare esigenze didattiche potranno essere utilizzati contributi offerti anche dal settore disciplinare caratterizzante il laboratorio.

Nel laboratorio di sintesi finale lo studente è guidato, in accordo al proprio piano di studi attraverso l'apporto di più discipline alla matura e completa preparazione di un progetto nei diversi ambiti di competenza professionale dell'architetto.

I laboratori di sintesi finale vengono istituiti dal consiglio di facoltà che ne definisce la correlazione con la tesi di laurea.

Il laboratorio di sintesi finale non prevede un esame di profitto, ma rilascia un attestato per l'ammissione all'esame di laurea certificato dai docenti che hanno condotto il laboratorio frequentato dallo studente.

Alcuni segmenti dell'attività didattica pratica potranno essere svolti anche presso qualificate strutture negli istituti di ricerca scientifica, nonché dei reparti di ricerca e sviluppo di enti ed imprese pubbliche o private operanti nel settore dell'architettura, del restauro, dell'ingegneria civile e dell'urbanistica, previa stipula di apposite convenzioni che possono prevedere anche l'utilizzazione di esperti appartenenti a tali strutture ed istituti, per attività didattiche speciali (corsi intensivi, seminari, stages).

Art. 198 *(Articolazione dei* curricula). — Al fine di consentire un'articolazione dell'attività didattica attraverso corsi monodisciplinari e corsi integrati, gli insegnamenti possono strutturarsi in moduli didattici corrispondenti a frazioni di annualità.

Pertanto gli esami di profitto previsti possono essere sostenuti su:

corsi di insegnamento monodisciplinari annuali (costituiti da almeno centoventi ore di attività didattiche);

corsi di insegnamento monodisciplinari corrispondenti a mezza annualità (costituiti da almeno sessanta ore di attività didattica) da quotarsi in crediti didattici (se vengono corrispondentemente attivati coerenti moduli della stessa area che completino l'annualità) oppure da quotarsi direttamente in voti di esame;

corsi di insegnamento integrati formati dal coordinato apporto di più moduli didattici, che sommati possono corrispondere ad una annualità (almeno centoventi ore), o a mezza annualità (almeno sessanta ore) da quotarsi in crediti didattici;

laboratori (costituiti da almeno centottanta ore di attività didattiche).

L'impegno globale in ore è così suddiviso in conformità con la tabella *A*:

I ciclo: non meno di 1740 ore, di cui non meno di 540 ore destinate a laboratori;

II ciclo: non meno di 1860 ore, di cui non meno di 900 ore destinate a laboratori;

III ciclo: non meno di 900 ore, di cui non meno di 180 sono destinate al laboratorio di sintesi finale.

La facoltà, al fine di orientare lo studente nella scelta del laboratorio di sintesi finale predispone piani di studio diversificati, attribuendo le ore necessarie a raggiungere il monte ore minimo complessivo per il II e III ciclo.

Nel I ciclo sia i corsi monodisciplinari e/o integrati che i contributi didattici dei laboratori sono uguali per tutti gli studenti.

Durante il I ciclo, lo studente dovrà dimostrare la conoscenza della lingua inglese, attestata dal superamento di una prova di accertamento secondo modalità stabilite dalla facoltà.

Art. 199 *(Passaggio fra i cicli didattici e ammissione all'esame di laurea)*. — Per il passaggio dal I ciclo al II ciclo lo studente dovrà avere superato almeno dieci annualità dal I ciclo, tra cui obbligatoriamente tutti i laboratori e le seguenti annualità:

1) una disciplina dell'area II	Storia dell'architettura
2) una disciplina dell'area IV	Statica
3) una disciplina dell'area VI	Fisica
4) una disciplina dell'area X	Istituzioni di matematiche 1°
5) una disciplina dell'area XI	Fondamenti ed applicazioni di geometria descrittiva

Per il passaggio dal II ciclo al III ciclo lo studente dovrà avere superato tutte le annualità del I ciclo e almeno nove annualità del II ciclo, tra cui obbligatoriamente tutti i laboratori ed i corsi monodisciplinari, che saranno definiti dal manifesto degli studi.

Nel rispetto di quanto previsto dal manifesto annuale degli studi, per essere ammesso a sostenere l'esame di laurea lo studente deve:

a) aver seguito con esito positivo almeno trentadue annualità, secondo le modalità richiamate alla tabella di cui all'art. 198, per un totale di almeno 4500 ore di attività didattica complessiva;

b) aver ricevuto la certificazione di idoneità a sostenere l'esame di laurea rilasciata dal laboratorio di sintesi finale frequentato dallo studente.

L'esame di laurea consiste:

1) nella preliminare valutazione del lavoro predisposto nel laboratorio di sintesi finale;

2) nella discussione della tesi elaborata sotto la guida del docente relatore. Tale tesi può avere carattere progettuale, teorico, sperimentale

Art. 200 *(Struttura dei laboratori e contenuti delle aree disciplinari caratterizzanti)*. — L'organizzazione della didattica per la formazione dell'architetto si articola in tre cicli; i primi due finalizzati rispettivamente alla formazione di base e a quella scientifico-tecnica e professionale; il terzo al compimento degli studi in vista di specifici approfondimenti.

LABORATORI

I CICLO:

due laboratori di progettazione architettonica: 360 ore.

Disciplina caratterizzante: dal settore H10A.

(Composizione architettonica).

Laboratorio di costruzione dell'architettura: 180 ore.

Disciplina caratterizzante: dai settori H09A-H07A-H07B.

(Progettazione sistemi costruttivi).

II CICLO:

due laboratori di progettazione architettonica: 360 ore.

Disciplina caratterizzante: dai settori H10A-H10B.

(Progettazione architettonica).

Laboratorio di restauro dei monumenti architettonici 180 ore.

Disciplina caratterizzante: dal settore H13X

(Restauro architettonico).

Laboratorio di costruzione dell'architettura: 180 ore.

Disciplina caratterizzante: dai settori H09A-H09B-H07A-H07B.

(Tecnica delle costruzioni).

Laboratorio di urbanistica: 180 ore.

Disciplina caratterizzante: dal settore H14B.

(Urbanistica).

III CICLO:

Laboratorio di sintesi finale.

Caratterizzato da discipline scelte all'interno delle aree di cui al precedente art. 196 secondo indicazione del manifesto degli studi.

TABELLA A
I CICLO

CICLO DIDATTICO	ANNO DI CORSO	TIPO DI INSE-GNA-MENTO	COMPO-SIZIONE ANNUALI-TA'	TOTALE H. INSEGNA-MENTO	INSEGNAMENTI (aree disciplinari e moduli didattici concorrenti alla definizione delle annualità)					
					INSEGNAMENTI COMUNI	area	ore	INSEGNAMENTI A MANIFESTO	area	ore
I	1°	L	1	180	*Laboratorio (1°) di Progettazione architettonica* Composizione architettonica 1.a	I	120	....		30 30
		M/I	1	120	Materiali e progettazione di elementi costruttivi (60 ore), cultura tecnologica della progettazione (30 ore), teoria e storia della tecnologia edilizia (30 ore).	V	120			
		M	1	120	Istituzioni di Matematiche 1	X	120			
		M/2	0.5	60	Fondamenti e applicazioni di Geometria descrittiva	XI	60			
		M/2	0.5	60	Disegno dell'Architettura	XI	60			
		M	1	120	Storia dell'Architettura 1	II	120			
		M/I	1	120	Degrado e diagnostica dei materiali nell'edilizia storica (60 ore), Storia dell'Architettura (30 ore), Tecnologia dell'Architettura (30 ore).	III	120*			
		M	1	120	Analisi della città e del territorio	VIII	120*			
		M/2	0.5	60	Fisica	VI	60			
			7.5	960			900			60
	2°	L	1	180	*Laboratorio (2°) di Progettazione Architettonica* Composizione architettonica 2a annualità	I	120	....		30 30
		L	1	180	*Laboratorio (1°) di Costruzione dell'architettura 1°* Progettazione dei sistemi costruttivi	V	120	....		30 30
		M/I	0.5	60	Caratteri distributivi degli edifici (30 ore), caratteri morfologici e tipologici dell'architettura (30 ore)	I	60			
		M	1	120	Istituzioni di Matematiche 2	X	120			
		M/2	0.5	60	Disegno dell'architettura	XI	60			
		M/2	0.5	60	Fondamenti e applicazioni di Geometria Descrittiva	XI	60			
		M/2	0.5	60	Statica	IV	60			
		M/2	0.5	60	Scienza delle Costruzioni	IV	60			
		M/I	1	120	Fondamenti di urbanistica (60 ore), Teorie urbanistiche (30 ore), Storia dell'Urbanistica (30 ore)	VIII	120			
		M	1	120	Storia dell'Architettura 2	II	120			
			7.5	1020			900			120
			15	1980			1800			180

Leggenda	L=Laboratorio; M=Corso monodisciplinare (una annualità); M/2=Corso monodisciplinare (mezza annualità); M/I=Corso integrato *Aree disciplinari* I=Progettazione Architettonica e urbana; II=Discipline storiche per l'architettura; III=Teoria e tecnica del restauro architettonico; IV=Analisi e progettazione strutturale dell'architettura; V=Discipline tecnologiche per l'architettura e la produzione edilizia; VI=Discipline Fisico-tecniche e impiantistiche per l'architettura; VII=Discipline estimative per l'architettura e l'urbanistica; VIII=Progettazione urbanistica e pianificazione territoriale; IX=Discipline economiche, sociali, giuridiche per l'architettura e l'urbanistica; X=Discipline matematiche per l'architettura; XI=Rappresentazione dell'architettura e dell'ambiente. * ore aggiunte in esubero rispetto al monte ore del I° ciclo fissato dall'ordinamento nazionale.

TABELLA A
II CICLO

CICLO DIDATTICO	ANNO DI CORSO	TIPO DI INSEGNAMENTO	COMPOSIZIONE ANNUALITA'	TOTALE H. INSEGNAMENTO	INSEGNAMENTI (aree disciplinari e moduli didattici concorrenti alla definizione delle annualità) INSEGNAMENTI COMUNI	area	ore	INSEGNAMENTI A MANIFESTO	area	ore
II	3° 4°	L	1	180	*Laboratorio (3°) di Progettazione architettonica* Progettazione architettonica 1.a annualità	I	120	....		30 30
		M	1	120	Una delle seguenti discipline: Storia dell'architettura antica e medioevale Storia dell'architettura moderna Storia dell'Arte	II	120			
		M/2	0.5	60	Scienza delle costruzioni	IV	60			
		M/2	0.5	60	Teoria delle strutture	IV	60			
		M	1	120	Rilievo dell'architettura	XI	120			
		M/2	0.5	60	Fisica tecnica	VI	60			
		M/2	0.5	60	Una delle seguenti discipline: Impianti tecnici Gestione delle risorse energetiche nel territorio Tecnica del controllo ambientale	VI	60			
		M/2	0.5	60	Una delle seguenti discipline: Restauro architettonico Conservazione dei materiali nell'edilizia storica Consolidamento degli edifici	III	60			
		M/2	0.5	60	Una delle seguenti discipline: Progettazione urbanistica Progettazione del territorio Analisi dei sistemi urbani e territoriali	VIII	60			
		M	1	120	Una delle seguenti discipline: Progettazione esecutiva Progettazione ambientale Disegno industriale	V	120			
		M/2	0.5	60	Geografia Urbana e regionale	IX	60			
		L	1	180	*Laboratorio (4°) di Progettazione Architettonica* Progettazione architettonica 2.a annualità	I	120	....		
		L	1	180	*Laboratorio (2°) di Costruzione dell'Architettura* Tecnica delle costruzioni 1.a annualità	IV	120	....		30 30
		L	1	180	*Laboratorio (1°) di Restauro architettonico* Restauro architettonico	III	120	....		30 30
		L	1	180	*Laboratorio di Urbanistica* Urbanistica	VIII	120	....		30 30
		M/2	0.5	60	Diritto urbanistico	IX	60			
		M/2	0.5	60	Una delle seguenti discipline: Legislazione dei beni culturali Legislazione delle opere pubbliche e dell'edilizia	IX	60			
		M/2	0.5	60	Una delle seguenti discipline: Architettura degli interni Composizione e progettazione urbana Teoria e tecnica della progettazione architettonica	I	60			
			12.5	1860			1560			300

Leggenda	L=Laboratorio; M=Corso monodisciplinare (una annualità); M/2=Corso monodisciplinare (mezza annualità); I=Corso Integrato *Aree disciplinari* I=Progettazione Architettonica e urbana, II=Discipline storiche per l'architettura; III=Teoria e tecnica del restauro architettonico; IV=Analisi e progettazione strutturale dell'architettura; V=Discipline tecnologiche per l'architettura e la produzione edilizia; VI=Discipline Fisico-tecniche e impiantistiche per l'architettura; VII=Discipline estimative per l'architettura e l'urbanistica; VIII=Progettazione urbanistica e pianificazione territoriale; IX=Discipline economiche, sociali, giuridiche per l'architettura e l'urbanistica; X=Discipline matematiche per l'architettura; XI=Rappresentazione dell'architettura e dell'ambiente.

TABELLA A
III CICLO

CICLO DIDATTICO	ANNO DI CORSO	TIPO DI INSE-GNA-MENTO	COMPO-SIZIONE ANNUALI-TA'	TOTALE H. INSEGNA-MENTO	INSEGNAMENTI (aree disciplinari e moduli didattici concorrenti alla definizione delle annualità)					
					INSEGNAMENTI COMUNI	area	ore	INSEGNAMENTI A MANIFESTO	area	ore
III	5°	M/2	0.5	60	Una delle seguenti discipline: Fondamenti di Economia ed Estimo Estimo ed Esercizio Professionale	VII	60			
		M/2	0.5	60	Una delle seguenti discipline: Valutazione economica dei piani territoriali ed urbanistici Valutazione economica dei progetti Economia ed estimo ambientale	VII	60			
		L		180				*Laboratorio di sintesi finale*		120 30 30
		M	1	120				....		120
		M	1	120				....		120
		M	1	120				....		120
		M	1	120				....		120
		M	1	120				....		120
			6	900			120			780
Leggenda	L=Laboratorio; M=Corso monodisciplinare (una annualità); M/2=Corso monodisciplinare (mezza annualità); I=Corso Integrato *Aree disciplinari* I=Progettazione Architettonica e urbana; II=Discipline storiche per l'architettura; III=Teoria e tecnica del restauro architettonico; IV=Analisi e progettazione strutturale dell'architettura; V=Discipline tecnologiche per l'architettura e la produzione edilizia; VI=Discipline Fisico-tecniche e impiantistiche per l'architettura; VII=Discipline estimative per l'architettura e l'urbanistica; VIII=Progettazione urbanistica e pianificazione territoriale; IX=Discipline economiche, sociali, giuridiche per l'architettura e l'urbanistica; X=Discipline matematiche per l'architettura; XI=Rappresentazione dell'architettura e dell'ambiente.									

Art. 201 (*Elenco delle discipline attivabili nell'ambito dei settori scientifico-disciplinari*):

A01C - *Geometria:*

geometria descrittiva;

geometria e algebra;

istituzioni di matematiche;

matematica.

A02A - *Analisi matematica:*

istituzioni di matematiche;

matematica;

matematica applicata;

metodi matematici e statistici.

A02B - *Probabilità e statistica matematica:*

istituzioni di matematiche;

matematica;

metodi matematici e statistici.

A03X - *Fisica matematica:*

istituzioni di matematiche;

matematica;

matematica applicata;

metodi e modelli matematici per le applicazioni;

metodi matematici e statistici.

B01B - *Fisica:*

biofisica;

esercitazioni di fisica sperimentale;

fisica;

fisica sanitaria;

fisica sperimentale;

laboratorio di fisica.

metodologie fisiche per i beni culturali.

D02B - *Geologia applicata:*

geologia applicata e idrogeologia.

D03B - *Petrologia e petrografia:*

conservazione dei monumenti lapidei.

E03B - *Ecologia:*

ecologia applicata.

F22A - *Igiene generale ed applicata:*

igiene ambientale.

H01B - *Costruzioni idrauliche:*

protezione idraulica del territorio.

H02X - *Ingegneria sanitaria ambientale:*

fenomeni di inquinamento e controllo della qualità dell'ambiente;

ingegneria sanitaria ambientale.

H04X - *Trasporti:*

pianificazione dei trasporti;

trasporti urbani e metropolitani.

H05X - *Topografia e cartografia:*

cartografia numerica;

cartografia tematica ed automatica;

fotogrammetria;

fotogrammetria applicata;

geodesia;

misure geodetiche;

rilevamenti speciali per l'ambiente e il territorio;

tecniche di fotointerpretazione;

tecniche topografiche di precisione;

telerilevamento;

topografia;

topografia agraria e forestale;

topografia e cartografia;

trattamento delle osservazioni.

H06X - *Geotecnica:*

dinamica delle terre e delle rocce;

fondamenti di geotecnica;

fondazioni;

geotecnica.

geotecnica e tecnica delle fondazioni.

H07A - *Scienza delle costruzioni:*

calcolo anelastico e a rottura delle strutture;

dinamica delle strutture;

instabilità delle strutture;

interazione ambiente-strutture;

la scienza delle costruzioni nel suo sviluppo storico;

meccanica computazionale delle strutture;

meccanica dei materiali e della frattura;

meccanica dei solidi;

ottimizzazione e identificazione delle strutture;

scienza delle costruzioni;

sicurezza e affidabilità delle costruzioni;

sperimentazione dei materiali, dei modelli e delle strutture;

statica;

statica e stabilità delle costruzioni murarie e monumentali;

teoria delle strutture.

H07B - *Tecnica delle costruzioni:*

calcolo automatico delle strutture;

costruzioni in muratura e costruzioni in legno;

costruzioni in zona sismica;

problemi strutturali dei monumenti e dell'edilizia storica;

progettazioni di grandi strutture;

progetto di strutture;

riabilitazione strutturale;

sperimentazione, collaudo e controllo delle costruzioni;

strutture di fondazione;

strutture prefabbricate;

strutture speciali;

tecnica delle costruzioni;

teoria e progetto dei ponti;

teoria e progetto delle costruzioni in acciaio;

teoria e progetto delle costruzioni in cemento armato e in cemento armato precompresso;

teoria e tecniche costruttive nel loro sviluppo storico.

H09A - *Tecnologia dell'architettura:*

cultura tecnologica della progettazione;

materiali e progettazione di elementi costruttivi;

progettazione ambientale;

progettazione di sistemi costruttivi;

progettazione esecutiva dell'architettura;

progettazione tecnologica assistita;

riqualificazione tecnologica e manutenzione edilizia;

tecnologia dell'architettura;

tecnologie dei sistemi impiantistici;

tecnologie dei sistemi strutturali;

tecnologie del recupero edilizio;

tecnologie di protezione e ripristino ambientale;

tecnologie per ambienti in condizioni estreme;

tecnologie per l'igiene edilizia e ambientale.

H09B - *Tecnologie della produzione edilizia:*

controllo della qualità edilizia;

costruzione delle opere di architettura;

normazione e unificazione edilizia;

organizzazione del processo edilizio;

patologia e degrado delle costruzioni;

procedimenti e metodi della manutenzione edilizia;

processi e metodi della produzione edilizia;

produzione edilizia e tecnologie per i Paesi in via di sviluppo;

programmazione e organizzazione della produzione;

sperimentazione tecnologica e certificazione;

tecniche di valutazione e controllo dell'ambiente costruito;

tecnologie della produzione edilizia;

teorie e storia della tecnologia edilizia.

H09C - *Disegno industriale:*

controllo di qualità dell'oggetto d'uso;

disegno industriale;

disegno industriale nei sistemi di trasporto;

disegno industriale per la comunicazione visiva;

disegno industriale per la nautica;

ergonomia applicata al disegno industriale;

materiali e componenti per il disegno industriale;

materiali e componenti per l'arredo urbano;

morfologia dei componenti;

processi e metodi della produzione dell'oggetto d'uso;

requisiti ambientali del prodotto industriale;

sperimentazione di sistemi e componenti;

teorie e storia del disegno industriale.

H10A - *Composizione architettonica e urbana:*

analisi della morfologia urbana e delle tipologie edilizie;

architettura di grandi complessi e di opere infrastrutturali;

architettura e composizione architettonica;

architettura sociale;

caratteri distributivi degli edifici;

caratteri tipologici e morfologici dell'architettura;

composizione architettonica;

composizione e progettazione urbana;

progettazione architettonica;

progettazione architettonica assistita;

progettazione architettonica per il recupero degli edifici;

progettazione architettonica per il recupero urbano;

teorie e tecniche della progettazione architettonica;

teoria dei modelli per la progettazione;

teorie della ricerca architettonica contemporanea.

H10B - *Architettura del paesaggio e del territorio:*

architettura dei giardini e dei parchi;

architettura del paesaggio;

architettura del paesaggio e delle infrastrutture territoriali;

arte dei giardini;
pianificazione dei parchi naturali;
pianificazione paesistica di impianti speciali.
progettazione del paesaggio;
progettazione delle zone a parco nelle aree urbane;
riqualificazione del paesaggio;
tecniche di progettazione delle aree verdi;
teorie della progettazione del paesaggio.

H10C - *Architettura degli interni e allestimento:*

allestimento;
architettura degli interni;
arredamento;
arredamento e architettura degli interni;
decorazione;
museografia;
progettazione del prodotto d'arredo;
scenografia;
teorie e storia dell'arredamento e degli oggetti d'uso.

H11X - *Disegno:*

cartografia tematica per l'architettura e per l'urbanistica;
disegno;
disegno automatico;
disegno dell'architettura;
disegno edile;
fondamenti e applicazioni di geometria descrittiva;
grafica;
percezione e comunicazione visiva;
rappresentazione del territorio e dell'ambiente;
rilevamento fotogrammetrico dell'architettura;
rilievo dell'architettura;
rilievo urbano e ambientale;
tecniche della rappresentazione;
teoria e storia dei metodi di rappresentazione;
unificazione grafica per la rappresentazione.

H12X - *Storia dell'architettura:*

inglese scientifico;
storia del giardino e del paesaggio;
storia dell'architettura;
storia dell'architettura antica;
storia dell'architettura bizantina e islamica;
storia dell'architettura contemporanea;
storia dell'architettura medioevale;
storia dell'architettura moderna;
storia dell'arte;
storia dell'urbanistica;
storia dell'urbanistica antica e medioevale;
storia dell'urbanistica moderna e contemporanea;
storia della città e del territorio;
storia della critica e della letteratura architettonica;
storia della rappresentazione dello spazio architettonico;
storia delle tecniche architettoniche;
storia e metodi di analisi dell'architettura.

H13X - *Restauro:*

cantieri per il restauro architettonico;
caratteri costruttivi dell'edilizia storica;
conservazione dei materiali nell'edilizia storica;
conservazione e riqualificazione tecnologica degli edifici storici;
consolidamento degli edifici storici;
degrado e diagnostica dei materiali nell'edilizia storica;
restauro archeologico;
restauro architettonico;
restauro dei monumenti;
restauro dei parchi e dei giardini storici;
restauro urbano;
tecnica del restauro architettonico;
tecnica del restauro urbano;
teorie e storia del restauro.

H14A - *Tecnica e pianificazione urbanistica:*

analisi dei sistemi urbani e territoriali;
analisi e valutazione ambientale;
gestione urbana;
ingegneria del territorio;
organizzazione del territorio;
pianificazione e gestione delle aree metropolitane;
pianificazione del territorio;
pianificazione territoriale;
politiche urbane e territoriali;
tecnica urbanistica;
tecniche di analisi urbane e territoriali;
tecniche di valutazione e di programmazione urbanistica;
teorie della pianificazione territoriale.

H14B - *Urbanistica:*

analisi della città e del territorio,
fondamento di urbanistica;
progettazione del territorio,
progettazione urbanistica;
recupero e riqualificazione ambientale, urbana e territoriale;

tecniche di progettazione urbanistica;
teorie dell'urbanistica;
urbanistica.

H15X - *Estimo:*

economia ed estimo ambientale;
economia ed estimo civile;
estimo;
estimo e contabilità dei lavori;
estimo ed esercizio professionale;
fondamenti di economia ed estimo;
valutazione economica dei piani territoriali ed urbanistici;
valutazione economica dei progetti.

I05A - *Fisica tecnica industriale:*

energetica;
fisica tecnica;
gestione dell'energia;
impianti termotecnici;
misure e regolazioni termofluidodinamiche;
modelli per la termotecnica;
proprietà termofisiche dei materiali;
termodinamica applicata;
termofluidodinamica applicata;
termofluidodinamica dei sistemi naturali;
termotecnica;
trasmissione del calore.

I05B - *Fisica tecnica ambientale:*

acustica applicata;
climatologia dell'ambiente costruito;
energie rinnovabili per uso termico;
fisica tecnica;
fisica tecnica ambientale;
gestione dei servizi energetici;
gestione delle risorse energetiche nel territorio;
illuminotecnica.
impianti speciali di climatizzazione;
impianti tecnici;
misure fisico-tecniche e regolazioni;
modelli per il controllo ambientale;
sistemi energetici integrati;
tecnica del controllo ambientale;
termofisica dell'edificio.

I08A - *Progettazione meccanica e costruzione di macchine:*

comportamento meccanico dei materiali;
tecnica delle costruzioni meccaniche.

I09X - *Disegno e metodi dell'ingegneria industriale:*

disegno di macchine;
disegno tecnico industriale;
elaborazione dell'immagine per la progettazione industriale;
fondamenti e metodi della progettazione industriale;
modellazione geometrica delle macchine;
normazione industriale e ingegnerizzazione.

I10X - *Tecnologie e sistemi di lavorazione:*

gestione industriale della qualità;
macchine utensili;
processi di produzione robotizzati;
produzione assistita da calcolatore;
programmazione e controllo della produzione;
sistemi integrati di produzione;
studi di fabbricazione;
tecnologie dei materiali non convenzionali;
tecnologie generali dei materiali;
tecnologie speciali.

I11X - *Impianti industriali meccanici:*

ergotecnica;
gestione della produzione industriale;
sistemi di produzione automatizzati;
tecnologie industriali.

I13X - *Metallurgia:*

interazione metallo-ambiente;
materiali metallici;
tecnologia dei materiali metallici.

I14A - *Scienza e tecnologia dei materiali:*

analisi strumentale e controllo dei materiali;
chimica e tecnologia del restauro e della conservazione dei materiali;
scienza dei materiali;
scienza e tecnologia dei materiali;
scienza e tecnologia dei vetri;
tecnologia dei materiali e chimica applicata;
tecnologia e chimica applicate alla tutela dell'ambiente.

I14B - *Materiali macromolecolari:*

ingegneria dei materiali macromolecolari;
materie plastiche;
processi e tecnologie di produzione di plastomeri, elastomeri e fibre;
scienza e tecnologia dei materiali polimerici.

I27X - *Ingegneria economico-gestionale:*

economia dei sistemi industriali;
economia del cambiamento tecnologico;
economia ed organizzazione aziendale;
gestione dell'innovazione e dei progetti;
marketing industriale;
pianificazione ed organizzazione della ricerca e sviluppo;
strategia e sistemi di pianificazione.

K05A - *Sistemi di elaborazione delle informazioni:*

fondamenti di informatica;
informatica industriale;
robotica;
sistemi per la progettazione automatica;
teoria e tecniche di elaborazione dell'immagine.

K05B - *Informatica.*

informatica applicata,
laboratorio di informatica;
linguaggi di programmazione.

L03B - *Archeologia classica:*

archeologia e storia dell'arte greca e romana;
storia dell'archeologia;
topografia antica.

L03C - *Archeologia cristiana:*

archeologia cristiana;
epigrafia e antichità cristiane;
iconologia cristiana.

L03D - *Archeologia medievale:*

archeologia medievale;
epigrafia medievale;
storia degli insediamenti tardo-antichi e medievali;
topografia medievale.

L04X - *Topografia antica e scienze applicate all'archeologia:*

aerofotografia archeologica;
rilievo e analisi tecnica dei monumenti antichi;
topografia antica;
topografia dell'Italia antica;
urbanistica del mondo classico.

L025A - *Storia dell'arte medievale:*

istituzioni di storia dell'arte;
storia del disegno e dell'incisione.

L025B - *Storia dell'arte moderna:*

iconografia e iconologia;
letteratura artistica;
storia dell'arte moderna.

L25C - *Storia dell'arte contemporanea.*

storia dell'arte contemporanea;
storia delle arti decorative e industriali.

L25D - *Museologia e critica artistica e del restauro:*

psicologia dell'arte;
semiologia delle arti;
storia delle tecniche artistiche.

M05X - *Discipline demoetnoantropologiche.*

antropologia culturale;
storia della cultura materiale.

L06A - *Geografia.*

geografia;
geografia culturale;
geografia del paesaggio e dell'ambiente;
geografia regionale;
geografia sociale;
geografia storica;
geografia umana;
geografia urbana;
geografia urbana e regionale.

M06B - *Geografia economica-politica:*

cartografia;
cartografia tematica per geografi;
geografia politica ed economica;
geografia urbana e organizzazione territoriale;
politica dell'ambiente;
organizzazione e pianificazione del territorio.

M07D - *Estetica:*

estetica;
storia dell'estetica moderna.

M07E - *Filosofia del linguaggio:*

semiologia;
semiotica;
teoria dei linguaggi formali

M08F - *Storia della scienza:*

storia della scienza;
storia della tecnica.

M10A - *Psicologia generale:*

psicologia della percezione.

M11B - *Psicologia sociale:*

psicologia delle comunicazioni (sociali).

N05X - *Diritto amministrativo:*

diritto urbanistico;

legislazione dei beni culturali;

legislazione delle opere pubbliche e dell'edilizia.

P01B - *Politica economica:*

economia applicata;

economia delle istituzioni;

economia dell'ambiente;

politica economica;

politica economica agraria;

programmazione economica.

P01C - *Scienza delle finanze:*

economia dei beni e delle attività culturali;

economia dell'ambiente;

economia della spesa pubblica;

economia delle istituzioni;

economia pubblica;

finanza degli enti locali.

P01I - *Economia dei settori produttivi:*

economia del settore dei trasporti;

economia delle attività terziarie;

economia delle fonti di energia;

economia delle forme di mercato;

economia dell'impresa;

economia dell'innovazione;

economia industriale;

politica economica.

P01J - *Economia regionale:*

economia dei trasporti;

economia del territorio;

economia del turismo;

economia delle grandi aree geografiche;

economia regionale;

economia urbana;

pianificazione economica territoriale;

politica economica regionale.

P02A - *Economia aziendale:*

economia aziendale;

programmazione e controllo.

P02B - *Economia e gestione delle imprese:*

economia della pubblicità e della comunicazione aziendale;

economia e gestione dell'innovazione aziendale;

economia e gestione delle imprese;

marketing.

P02C - *Organizzazione aziendale:*

organizzazione della produzione;

organizzazione delle aziende industriali.

Q05A - *Sociologia generale:*

metodologia e tecnica della ricerca sociale;

sistemi sociali comparati;

politica sociale;

sociologia;

storia del pensiero sociologico;

teoria e metodi della pianificazione sociale.

Q05B - *Sociologia dei processi culturali e comunicativi:*

sociologia della comunicazione;

sociologia della conoscenza;

sociologia dell'arte e della letteratura;

sociologia delle comunicazioni di massa;

tecniche della comunicazione pubblica;

teoria dell'informazione;

teoria e tecniche della comunicazione pubblica;

teoria e tecniche delle comunicazioni di massa.

Q05D - *Sociologia dell'ambiente e del territorio:*

sociologia dell'ambiente;

sociologia urbana;

sociologia urbana e rurale.

S01B - *Statistica per la ricerca sperimentale:*

antropometria;

metodi statistici di controllo della qualità;

teoria e metodi statistici dell'affidabilità.

Art. 202 *(Manifesto degli studi).* — Il consiglio di facoltà definisce il piano di studi ufficiale comprendente le denominazioni degli insegnamenti da attivare in accordo al secondo comma dell'art. 11 della legge n. 341/1990, attraverso la definizione ed approvazione del manifesto annuale degli studi.

In particolare il consiglio di facoltà:

a) delibera in merito al numero dei posti a disposizione degli iscritti al primo anno, secondo quanto previsto dal precedente art. 194 e stabilisce i criteri per le prove di ammissione;

b) stabilisce i corsi ufficiali di insegnamento (monodisciplinari od integrati) che costituiscono le singole annualità, nel rispetto dei vincoli fissati dal presente statuto;

c) definisce l'articolazione dei moduli didattici coordinati dei corsi monodisciplinari, dei corsi integrati e delle loro corrispondenze a frazioni di annualità o di annualità piene; fissa di concerto con gli organi dell'Università, il termine entro il quale lo studente deve presentare il piano di studio prescelto;

d) ripartisce il monte ore di ciascuna area fra le annualità che vi afferiscono, precisando per ogni corso la frazione destinata alle attività teorico-pratiche;

e) fissa la frazione temporale delle discipline afferenti ad una medesima annualità integrata;

f) istituisce i laboratori di sintesi finale offerti dalla facoltà e stabilisce i criteri della loro correlazione con la scelta della tesi di laurea da parte dello studente;

g) delibera in merito alle propedeuticità e al numero delle annualità di cui lo studente dovrà avere ottenuto l'attestazione di frequenza e superato il relativo esame al fine di ottenere l'iscrizione all'anno di corso successivo;

h) delibera in merito alle discipline attraverso le quali viene sviluppato il corso di laurea, rispettando il contenuto della tabella di cui all'art. 200;

i) delibera in merito all'organizzazione dei corsi monodisciplinari e/o integrati, nonché dei laboratori, secondo percorsi didattici coerenti di cui vengono formalizzati i criteri di impostazione e le finalità formative, purché nel rispetto dei vincoli fissati dal presente statuto.

Art. 203 *(Norme transitorie).* — Gli studenti già iscritti alla facoltà di architettura potranno completare gli studi previsti dal precedente ordinamento secondo gli indirizzi prescelti.

La facoltà fissa nel manifesto annuale degli studi le modalità di convalida degli esami precedentemente sostenuti qualora gli studenti optino per il nuovo ordinamento; fissa inoltre le equipollenze fra le annualità superate in facoltà di architettura di altri atenei o in altre facoltà.

L'opzione per il nuovo ordinamento potrà essere esercitata fino ad un termine pari alla durata legale del corso degli studi.

Nel periodo di validità delle norme transitorie il numero degli studenti afferenti ad ogni laboratorio potrà superare le cinquanta unità, ma non potrà comunque eccedere le settantacinque unità.

Il presente decreto rettorale sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Firenze, 31 ottobre 1994

Il pro-rettore: ZAMPI

94A7700

ESTRATTI, SUNTI E COMUNICATI

MINISTERO DEL TESORO

Cambi di riferimento rilevati a titolo indicativo

Cambi giornalieri di riferimento rilevati a titolo indicativo dalla Banca d'Italia ai sensi della legge 12 agosto 1993, n. 312, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 195 del 20 agosto 1993, adottabili, fra l'altro, dalle amministrazioni statali per le anticipazioni al Portafoglio dello Stato ai sensi dell'art. 1 della legge 3 marzo 1951, n. 193.

Cambi del giorno 5 dicembre 1994

Valuta	Cambio
Dollaro USA	1618,48
ECU	1958,36
Marco tedesco	1026,63
Franco francese	299,00
Lira sterlina	2523,70
Fiorino olandese	916,78
Franco belga	49,922
Peseta spagnola	12,252
Corona danese	262,42
Lira irlandese	2479,67
Dracma greca	6,660
Escudo portoghese	10,038
Dollaro canadese	1180,08
Yen giapponese	16,109
Franco svizzero	1216,63
Scellino austriaco	145,85
Corona norvegese	235,88
Corona svedese	215,86
Marco finlandese	331,42
Dollaro australiano	1249,47

94A7752

MINISTERO DEGLI AFFARI ESTERI

Soppressione del consolato generale d'Italia di prima categoria e di prima classe in Bratislava

IL MINISTRO DEGLI AFFARI ESTERI

DI CONCERTO CON

IL MINISTRO DEL TESORO

(Omissis).

Decreta:

Articolo unico

Il consolato generale di prima categoria e di prima classe in Bratislava (Cecoslovacchia) è soppresso.

Il presente decreto, che sarà trasmesso ai competenti organi preposti al controllo previsto dalla legge, sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 13 settembre 1994

Il Ministro degli affari esteri
MARTINO

p. *Il Ministro del tesoro*
CICU

94A7701

MINISTERO DELL'INTERNO

Riconoscimento e classificazione di un manufatto esplosivo

Con decreto ministeriale n. 559/C.11219.XV.J(237) del 24 settembre 1994 il manufatto esplosivo denominato: «Ritardo pirico da 4,5 sec. VS-RI» conforme al disegno n. E.016.00.000 che la società Valsella Meccanotecnica intende produrre presso lo stabilimento della società Pirotecnica industriale Mugnaioni, in Ponsacco (Pisa), o presso lo stabilimento della società Coccia pirotecnica industriale, in Paliano (Frosinone), oppure presso fabbriche estere, è riconosciuto ai sensi dell'art. 53 del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza è classificato nella quinta categoria, gruppo *B*, dell'allegato *A* al regolamento di esecuzione del citato testo unico.

94A7702

REGIONE FRIULI-VENEZIA GIULIA

Sostituzione del commissario liquidatore della società cooperativa «I Teleri - Soc. coop. a r.l.», in Gorizia

Con deliberazione della giunta regionale n. 5048 del 27 ottobre 1994 il dott. Gabriele Zilli, con studio in Udine, via Manzini, 21, è stato nominato commissario liquidatore della «I Teleri - Soc. coop. a r.l.», con sede in Gorizia, in sostituzione del rag. Luca Tosolini, revocato.

94A7708

UNIVERSITÀ DI SIENA

Avviso relativo alla pubblicazione degli elenchi dei docenti che hanno titolo a partecipare alle elezioni dei componenti del comitato direttivo dell'Istituto nazionale di alta matematica F. Severi.

Si comunica che agli albi delle facoltà interessate di questa Università sono stati affissi, per il periodo dal 28 novembre 1994 al 17 dicembre 1994, gli elenchi dei docenti che hanno titolo a partecipare all'elezione dei componenti del comitato direttivo dell'INDAM di cui al regolamento pubblicato nel supplemento ordinario n. 73 alla *Gazzetta Ufficiale* 12 maggio 1994, indette per il giorno 18 gennaio 1995 con decreto del Ministro dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica del 3 ottobre 1994, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 255 del 31 ottobre 1994.

94A7728

DOMENICO CORTESANI, *direttore*

FRANCESCO NOCITA, *redattore*
ALFONSO ANDRIANI, *vice redattore*

Roma - Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - S.

MODALITÀ PER LA VENDITA

La «Gazzetta Ufficiale» e tutte le altre pubblicazioni ufficiali sono in vendita al pubblico:

- **presso l'Agenzia dell'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato in ROMA, piazza G. Verdi, 10;**
- **presso le Concessionarie speciali di:**
  BARI, Libreria Laterza S.p.a., via Sparano, 134 - BOLOGNA, Libreria Ceruti, piazza dei Tribunali, 5/F - FIRENZE, Libreria Pirola (Etruria S.a.s.), via Cavour, 46/r - GENOVA, Libreria Baldaro, via XII Ottobre, 172/r - MILANO, Libreria concessionaria «Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato» S.r.l., Galleria Vittorio Emanuele, 3 - NAPOLI, Libreria Italiana, via Chiaia, 5 - PALERMO, Libreria Flaccovio SF, via Ruggero Settimo, 37 - ROMA, Libreria Il Tritone, via del Tritone, 61/A - TORINO, Cartiere Miliani Fabriano - S.p.a., via Cavour, 17;
- **presso le Librerie depositarie indicate nelle pagine precedenti.**

Le richieste per corrispondenza devono essere inviate all'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - Direzione Marketing e Commerciale - Piazza G. Verdi, 10 - 00100 Roma, versando l'importo, maggiorato delle spese di spedizione, a mezzo del c/c postale n. 387001. Le inserzioni, come da norme riportate nella testata della parte seconda, si ricevono in Roma (Ufficio inserzioni - Piazza G. Verdi, 10). Le suddette librerie concessionarie speciali possono accettare solamente gli avvisi consegnati a mano e accompagnati dal relativo importo.

PREZZI E CONDIZIONI DI ABBONAMENTO - 1994

Gli abbonamenti annuali hanno decorrenza dal 1° gennaio al 31 dicembre 1994
i semestrali dal 1° gennaio al 30 giugno 1994 e dal 1° luglio al 31 dicembre 1994

ALLA PARTE PRIMA - LEGISLATIVA

Ogni tipo di abbonamento comprende gli indici mensili

Tipo A - Abbonamento ai fascicoli della serie generale, inclusi i supplementi ordinari:

- annuale	L. 357.000
- semestrale	L. 195.500

Tipo B - Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata agli atti dei giudizi davanti alla Corte costituzionale:

- annuale	L. 65.500
- semestrale	L. 46.000

Tipo C - Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata agli atti delle Comunità europee:

- annuale	L. 200.000
- semestrale	L. 109.000

Tipo D - Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata alle leggi ed ai regolamenti regionali:

- annuale	L. 65.000
- semestrale	L. 45.500

Tipo E - Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata ai concorsi indetti dallo Stato e dalle altre pubbliche amministrazioni:

- annuale	L. 199.500
- semestrale	L. 108.500

Tipo F - Abbonamento ai fascicoli della serie generale, inclusi i supplementi ordinari, ed ai fascicoli delle quattro serie speciali:

- annuale	L. 687.000
- semestrale	L. 379.000

Integrando il versamento relativo al tipo di abbonamento della Gazzetta Ufficiale, *parte prima, prescelto con la somma di* **L. 98.000**, *si avrà diritto a ricevere l'Indice repertorio annuale cronologico per materie 1994.*

Prezzo di vendita di un fascicolo della *serie generale*	L. 1.300
Prezzo di vendita di un fascicolo delle *serie speciali I, II e III*, ogni 16 pagine o frazione	L. 1.300
Prezzo di vendita di un fascicolo della *IV serie speciale «Concorsi ed esami»*	L. 2.550
Prezzo di vendita di un fascicolo *indici mensili*, ogni 16 pagine o frazione	L. 1.300
Supplementi ordinari per la vendita a fascicoli separati, ogni 16 pagine o frazione	L. 1.400
Supplementi straordinari per la vendita a fascicoli separati, ogni 16 pagine o frazione	L. 1.400

Supplemento straordinario «Bollettino delle estrazioni»

Abbonamento annuale	L. 124.000
Prezzo di vendita di un fascicolo ogni 16 pagine o frazione	L. 1.400

Supplemento straordinario «Conto riassuntivo del Tesoro»

Abbonamento annuale	L. 81.000
Prezzo di vendita di un fascicolo	L. 7.350

Gazzetta Ufficiale su MICROFICHES - 1994
(Serie generale - Supplementi ordinari - Serie speciali)

Abbonamento annuo mediante 52 spedizioni settimanali raccomandate	L. 1.300.000
Vendita singola: per ogni microfiches fino a 96 pagine cadauna	L. 1.500
per ogni 96 pagine successive	L. 1.500
Speso per imballaggio e spedizione raccomandata	L. 4.000

N.B. — Le microfiches sono disponibili dal 1° gennaio 1983. — Per l'estero i suddetti prezzi sono aumentati del 30%

ALLA PARTE SECONDA - INSERZIONI

Abbonamento annuale	L. 336.000
Abbonamento semestrale	L. 205.000
Prezzo di vendita di un fascicolo, ogni 16 pagine o frazione	L. 1.450

I prezzi di vendita, in abbonamento ed a fascicoli separati, per l'estero, nonché quelli di vendita dei fascicoli delle annate arretrate, compresi i fascicoli dei supplementi ordinari e straordinari, sono raddoppiati.

L'importo degli abbonamenti deve essere versato sul c/c postale n. 387001 intestato all'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato. L'invio dei fascicoli disguidati, che devono essere richiesti all'Amministrazione entro 30 giorni dalla data di pubblicazione, è subordinato alla trasmissione di una fascetta del relativo abbonamento.

Per informazioni o prenotazioni rivolgersi all'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - Piazza G. Verdi, 10 - 00100 ROMA
abbonamenti ☎ (06) 85082149/85082221 - vendita pubblicazioni ☎ (06) 85082150/85082276 - inserzioni ☎ (06) 85082145/85082189

L. 1.300